GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 278 — Lunedì 26 novembre 1888.

PARTE UFFICIALE

CODICE PENALE PEL REGNO D'ITALIA

Codice penale *allegato alla legge N.* 5801 (*Serie* 3a) *pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale del Regno *il 26 novembre* 1888, *N.* 278.

LIBRO PRIMO.

Dei reati e delle pene in generale.

TITOLO I.

DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE.

1. Nessuna azione od omissione eato se non per espressa disposizione della legge penale.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.

2. Nessuno può essere punito per un fatto che, al tempo in cui fu commesso, la legge non considerava reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che la nuova legge non annovera tra i reati; e, se ha avuto luogo condanna, ne cessano di diritto l'esecuzione e gli effetti.

Se la legge penale del tempo del commesso reato e le posteriori sono diverse, si applica quella che contiene disposizioni più favorevoli all'imputato.

Se la pena è stata già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce la pena più mite, per ispecie o per durata, stabilita dalla legge vigente per il reato definito nella sentenza.

Quando si sostituisce la pena più mite per ispecie, la medesima non può essere applicata per una durata maggiore di quella fissata nella sentenza.

La legge posteriore più mite si applica altresì quanto agli effetti delle precedenti condanne, salvi i diritti dei terzi.

3. Chiunque commette un reato nel territorio del regno è punito secondo le leggi italiane.

Il cittadino è giudicato nel regno, ancorchè sia già stato giudicato all'estero.

Lo straniero, che è già stato giudicato all'estero, può essere giudicato nel regno.

Nei casi preveduti dai due capoversi precedenti si tiene conto della pena già scontata.

4. Nessuno può essere punito per reati commessi fuori del territorio del regno, se non nei casi espressamente determinati dalla legge.

5. Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo dello Stato, o di falsificazione di moneta avente corso legale nel regno, o di titoli di debito pubblico, o di carte di pubblico credito, che importi una pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, è giudicato e punito secondo le leggi italiane.

Può essere giudicato e punito secondo le leggi italiane, ancorchè sia già stato giudicato nel paese in cui ha commesso il delitto, ma in tal caso si tiene conto della pena già scontata.

6. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, commette in territorio estero un delitto che importi, anche giusta le leggi dello Stato dove lo ha commesso, una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre anni, è giudicato, sempre che si trovi nel territorio del regno, con l'applicazione della più mite tra le due leggi.

Se il delitto importa una pena restrittiva di minore durata, non si procede che a querela della parte lesa o a richiesta del Governo estero.

Se il cittadino, qualunque sia il delitto commesso, ha riportato all'estero una condanna che per le leggi italiane produrrebbe l'interdizione dai pubblici ufficii od altra incapacità, come pena o come effetto di condanna penale, l'Autorità giudiziaria, sull'istanza del Pubblico Ministero, può dichiarare, che la sentenza pronunciata all'estero, produce nel regno l'interdizione o le incapacità suindicate, salvo al condannato il diritto di richiedere, in questo caso, la rinnovazione del giudizio seguito all'estero.

7. Lo straniero, che, fuori dei casi indicati nell'art. 5, commette in territorio estero, a danno di un cittadino o dello Stato italiano, un delitto che importi, anche giusta le leggi dello Stato dove lo ha commesso, una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre anni, è giudicato, sempre che si trovi nel territorio del regno, con l'applicazione della più mite tra le due leggi; e se il delitto importa una pena di minore durata, si procede soltanto a querela della parte lesa.

Lo straniero può altresì essere giudicato, sempre che si trovi nel territorio del regno, con l'applicazione della più mite tra le due leggi, per ogni delitto commesso all'estero a danno di uno straniero, che importi, anche giusta le leggi dello Stato dove lo ha commesso, una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre anni, purchè concorrano le seguenti condizioni:

1º. che il delitto sia tra quelli rispetto ai quali esiste convenzione di estradizione, ovvero sia tra quelli contro il diritto delle genti, o contro la persona, la proprietà, la fede pubblica, il buon costume o l'ordine delle famiglie, ovvero costituisca bancarotta fraudolenta;

2º che non sia stata accettata la estradizione del colpevole dal Governo del luogo nel quale ha commesso il delitto, nè da quello della sua patria.

Non procedendosi a giudizio, il Governo può espellere lo straniero dal regno nei casi e modi permessi dalle leggi; e, ove sia stato giudicato e condannato, può espellerlo dopo scontata la pena.

8. Salvo quanto dispone il secondo capoverso dell'art. 6, non si procede a giudizio nei casi indicati negli art. 6 e 7:

1º. se, giusta l'una o l'altra legge, l'azione penale è estinta;

2º. Se trattasi di delitto per il quale, giusta il primo capoverso dell'art. 9, non sia ammessa l'estradizione;

3º. se l'imputato giudicato in paese estero è stato definitivamente prosciolto, ovvero, se condannato, ha scontato la pena o la condanna è estinta. Se non ha scontato interamente la pena, può rinnovarsi il

giudizio; e in caso di condanna si tiene conto della parte di pena già scontata.

Nei casi indicati negli art. 6 e 7 e nel numero 3° del presente articolo, dovendosi applicare la pena più mite, qualora la pena stabilita dalla legge straniera non sia ammessa dalla legge italiana, è surrogata una delle pene ammesse che non sia più grave, e che a quella più si avvicini.

9. È vietata l'estradizione del cittadino italiano ad un Governo estero.

L'estradizione dello straniero non è mai ammessa per i reati politici, nè per i reati a questi connessi.

L'estradizione dello straniero non può essere nè offerta, nè consentita se non per ordine del Governo del Re, e previa sentenza conforme dell'Autorità giudiziaria, nella cui giurisdizione lo straniero dimora.

Tuttavia, in seguito a domanda di estradizione, l'autorità competente può ordinare l'arresto provvisorio dello straniero.

TITOLO II.

DELLE PENE

10. Le pene stabilite per i delitti sono:

1°. l'ergastolo;
2°. la reclusione;
3°. la detenzione;
4°. il confino;
5°. l'esilio locale;
6°. l'interdizione dai pubblici ufficii;
7°. la multa.

Le pene stabilite per le contravvenzioni sono:

1°. l'arresto;
2°. l'ammenda;
3° la sospensione dall'esercizio di una professione od arte.

Le pene che la legge designa come restrittive della libertà personale sono l'ergastolo, la reclusione, la detenzione, il confino, l'esilio locale e l'arresto.

11. La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta in uno stabilimento speciale, dove il condannato rimane in segregazione cellulare continua, con l'obbligo del lavoro.

Il condannato all'ergastolo, il quale abbia tenuto buona condotta, è ammesso, dopo dieci anni di segregazione continua, al lavoro in comune con altri condannati, con l'obbligo del silenzio.

12. La pena della reclusione si estende da tre giorni a ventiquattro anni.

Se non eccede un anno, si sconta in un carcere giudiziario con l'obbligo del lavoro e con segregazione cellulare continua per tutta la durata della pena, computandosi due giorni di segregazione per tre giorni di pena.

Se eccede un anno si sconta in una *casa di forza*: con segregazione cellulare continua per un primo periodo uguale al sesto dell'intera durata della pena, purchè non sia minore di sei mesi, nè maggiore di tre anni; con segregazione notturna e silenzio durante il giorno, per il resto della pena; e sempre con l'obbligo del lavoro.

13. Il condannato alla pena della reclusione per tempo non minore di cinque anni, il quale, durante metà della pena, abbia tenuto buona condotta, può essere ammesso a scontarne il residuo in uno stabilimento penitenziario intermedio, agricolo o industriale, od anche a lavorare in opere pubbliche o di altra natura, sotto la vigilanza della pubblica Amministrazione. In questo caso, si ha cura che il condannato rimanga separato dagli operai liberi.

Se il condannato non persevera nella buona condotta, l'ammissione suddetta è revocata a norma dei regolamenti.

14. La pena della detenzione si estende da tre giorni a ventiquattro anni, e si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro, e con segregazione notturna.

Il condannato può scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale è assegnato, quella che è più conforme alle sue attitudini e precedenti occupazioni; e può essere anche autorizzato, giusta i regolamenti, ad una specie diversa di lavoro.

Se la pena della detenzione da scontare non eccede sei mesi, si sconta in una sezione speciale del carcere giudiziario.

15. Il condannato alla pena della reclusione o della detenzione, per tempo non minore di tre anni, che abbia scontato almeno tre quarti della pena, se si tratta della reclusione, o la metà, se si tratta della detenzione, e dato prove di emendamento, può essere ammesso, col suo consenso, alla liberazione condizionale e revocabile, che in niun caso può eccedere tre anni.

La liberazione condizionale non può concedersi:

1°. a chi sia stato condannato per taluno tra i delitti indicati negli articoli 239 e 385 a 389;

2°. a colui che, avendo commesso un delitto per cui è stabilita la pena dell'ergastolo, sia stato, giusta l'articolo 56, condannato alla reclusione per trent'anni;

3°. al recidivo in taluno fra i delitti indicati negli articoli 345 a 349 e 383;

4°. al recidivo per la seconda volta in qualsiasi specie di delitto, che sia condannato a pena eccedente i cinque anni;

5°. allo straniero.

16. La liberazione condizionale è revocata, se il condannato tiene cattiva condotta o trasgredisce gli obblighi ad esso imposti. In tal caso, il tempo passato in liberazione condizionale non si computa nella durata della pena.

Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia stata revocata, la pena rimane scontata, e il tempo passato in liberazione condizionale si computa nella durata della vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza che fosse aggiunta alla pena scontata.

17. La legge determina i casi nei quali le pene della reclusione e della detenzione si scontano in una casa di custodia.

18. L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua produce la privazione:

1°. del diritto di elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, di ogni altro diritto politico, e della qualità di membro del Parlamento e di Giurato;

2°. di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti dallo Stato, da una Provincia, da un Comune, o da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune;

3°. dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni ed altre insegne onorifiche nazionali e straniere;

4°. di tutti i diritti lucrativi od onorifici inerenti a qualunque degli ufficii, delle funzioni, qualità e distinzioni indicate nei numeri precedenti, e del beneficio ecclesiastico di cui il condannato fosse investito;

5°. dell'ufficio di tutore o di curatore e di ogni altro attinente alla tutela e alla cura, tranne quella dei discendenti nei casi determinati dalle leggi civili;

6°. della capacità di acquistare alcuno dei diritti, degli uffici, delle qualità e distinzioni indicate nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea produce l'incapacità nel condannato di esercitare od acquistare, per un tempo non minore di tre mesi e non maggiore di cinque anni, i suindicati diritti, uffici ed impieghi pubblici, qualità e distinzioni onorifiche.

La legge determina i casi nei quali la interdizione dai pubblici ufficii è limitata ad alcuno di essi, e quelli nei quali è estesa all'esercizio della professione od arte del condannato.

19. La pena del confino consiste nell'obbligo imposto al condannato di dimorare, per un tempo non minore di un mese e non maggiore di tre anni, in quel Comune che sarà designato nella sentenza, a distanza non minore di sessanta chilometri, tanto dal Comune in cui è stato commesso il delitto, quanto da quelli in cui gli offesi e lo stesso condannato hanno la propria residenza.

20. La pena dell'esilio locale consiste nell'obbligo imposto al condannato di stare, per un tempo non minore di un mese e non maggiore di tre anni, lontano, almeno venti chilometri, tanto dal Comune

in cui è stato commesso il delitto, quanto da quelli in cui gli offesi e lo stesso condannato hanno la propria residenza. Il giudice può anche vietargli nella sentenza di recarsi in paese estero, o di dimorare in determinati Comuni.

21. Quando il condannato trasgredisce gli obblighi stabiliti nei due articoli precedenti, le pene del confino e dell'esilio locale sono convertite in quella della detenzione per il tempo che rimane al compimento di esse.

22. La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non minore di lire dieci, nè maggiore di lire diecimila.

In caso di mancato pagamento entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto, ove consti della insolvibilità del condannato, la multa si converte di diritto nella detenzione, col ragguaglio di un giorno per ogni dieci lire e frazione di dieci lire della somma non pagata.

Il condannato può sempre far cessare la pena surrogata, pagando la multa, dedotta la parte corrispondente alla detenzione sofferta, secondo le norme stabilite nel precedente capoverso.

La detenzione surrogata alla multa non può mai eccedere la durata di un anno.

Alla detenzione può, in questo caso, essere surrogata nell'esecuzione, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato, della Provincia o del Comune, col ragguaglio di due giorni di lavoro per ogni giorno di detenzione.

23. La pena dell'arresto si estende da un giorno a due anni, e si sconta in case all'uopo destinate, con segregazione notturna e con l'obbligo del lavoro. Può farsi anche scontare in una sezione speciale del carcere giudiziario.

Se la pena dell'arresto da scontare non eccede un mese, il giudice, secondo le circostanze del fatto, può disporre che il condannato non recidivo sconti la pena nella propria abitazione. In caso di trasgressione, la intera pena dell'arresto si sconta nei modi ordinarii.

24. La legge determina i casi nei quali la pena dell'arresto può essere scontata in una casa di lavoro, od anche mediante la esecuzione di opere di pubblica utilità.

Se il condannato non si presenta per scontare la pena, ovvero ricusa di prestare l'opera propria, l'arresto è scontato nei modi ordinarii.

25. La pena dell'ammenda consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non minore di una lira, nè maggiore di lire duemila.

In caso di mancato pagamento dell'ammenda, si applicano le disposizioni contenute nei capoversi dell'articolo 22; ma all'ammenda è surrogato l'arresto in luogo della detenzione.

26. La sospensione dall'esercizio di una professione od arte si estende da tre giorni a due anni.

27. Alla detenzione ed all'arresto non eccedenti un mese, al confino e all'esilio locale non eccedenti tre mesi ed alla pena pecuniaria non superiore a lire trecento può essere surrogata, ove il colpevole non abbia riportato alcuna condanna nei cinque anni anteriori al commesso reato, una riprensione giudiziale.

La riprensione giudiziale consiste in un ammonimento, adatto alle particolari circostanze della persona e del fatto, che il giudice rivolge in pubblica udienza, al colpevole, sui precetti della legge violata e sulle conseguenze del reato commesso.

Se il condannato non si presenta all'udienza fissata per subire la riprensione, o non la riceve con rispetto, è applicata la pena che sarebbe stata inflitta per il reato commesso.

28. Nel caso preveduto nell'articolo precedente, il condannato deve obbligarsi personalmente, e, ove il giudice lo reputi opportuno, anche in concorso di uno o più fideiussori idonei e solidali, di pagare una determinata somma a titolo di ammenda, qualora, entro un termine da prefiggersi nella sentenza, ricadesse nel medesimo o in altro reato; salva per questo l'applicazione della pena stabilita dalla legge.

Spetta al giudice decidere sulla idoneità dei fideiussori.

La sentenza dispone che, ove il colpevole non assuma l'obbligo suddetto, o non presenti fideiussori idonei, alla riprensione rimane sostituita di diritto la specie di pena stabilita per il reato commesso, nella durata o nell'ammontare determinato nella sentenza medesima.

29. La legge determina i casi nei quali il giudice deve aggiungere alla pena inflitta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

La vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza non può essere minore di un anno, nè maggiore di tre; e consiste nell'obbligo fatto al condannato di dichiarare all'Autorità competente, entro quindici giorni dal termine stabilito nell'articolo 42, in qual luogo intenda fissare la propria residenza, e di adempiere le prescrizioni che gli sono imposte in conformità alla legge. La stessa Autorità gli può vietare la residenza in luoghi determinati durante il tempo della vigilanza.

Nelle sentenze di condanna alla pena della reclusione per tempo maggiore di un anno, il giudice può aggiungere la sottoposizione del condannato alla vigilanza sino al massimo di tre anni.

La sentenza può limitare le prescrizioni da imporsi al condannato durante il tempo della vigilanza.

30. Il giudice non può aumentare, nà diminuire, nè commutare alcuna pena, se non nei casi espressamente determinati dalla legge.

Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita di una determinata frazione della sua durata o del suo ammontare, l'aumento o la diminuzione non deve di necessità operarsi sul massimo o sul minimo della pena, ma su quella quantità di essa che il giudice applicherebbe al colpevole ove non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Nell'aumento o nella diminuzione non si possono mai oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

Se devesi diminuire la pena dell'arresto o dell'ammenda, il cui massimo stabilito dalla legge non superi, rispettivamente, cinque giorni o cinquanta lire, in luogo di essa si applica la riprensione giudiziale.

31. Le pene temporanee si applicano ad anni, a mesi ed a giorni.

Un giorno di pena è di ventiquattro ore; un mese di trenta giorni. L'anno si computa secondo il calendario comune.

TITOLO III.

DEGLI EFFETTI E DELLA ESECUZIONE DELLE CONDANNE PENALI.

32. La condanna alla pena dell'ergastolo e la condanna alla pena della reclusione per tempo eccedente cinque anni producono di diritto la interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla pena della reclusione per tempo non minore di tre anni produce di diritto la interdizione temporanea dai pubblici uffici per un tempo pari a quello della reclusione.

La condanna alla pena dell'ergastolo priva inoltre il condannato della patria podestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare.

La privazione della patria podestà e dell'autorità maritale può essere applicata anche nella condanna alla pena della reclusione per tempo eccedente cinque anni.

33. Il condannato alla pena dell'ergastolo o a quella della reclusione per tempo eccedente cinque anni è, durante la pena, in istato d'interdizione legale; e gli si applicano le disposizioni della legge civile sugli interdetti.

Il condannato alla pena della reclusione per anni trenta, surrogata a quella dell'ergastolo nel caso preveduto nell'articolo 56, è sottoposto di diritto alla vigilanza speciale dell' Autorità di pubblica sicurezza per dieci anni.

34. La condanna per reati commessi con abuso di un ufficio pubblico o per l'esercizio del quale la legge richiede speciali condizioni di abilitazione, ovvero con abuso di una professione od arte per l'esercizio della quale si richieda una licenza dell'Autorità, produce di diritto la interdizione temporanea dall'ufficio o la sospensione dall'esercizio della professione od arte, per un tempo pari a quello della pena restrittiva della libertà personale che fu applicata o che sarebbe applicabile in caso d' insolvenza di una pena pecuniaria, ma non oltre il limite massimo della interdizione o della sospensione.

35. La condanna produce di diritto la confisca del corpo del reato

e delle cose proprie del condannato che hanno servito, o furono destinate a servire, come strumento per commetterlo.

Ove si tratti di cose, l'uso, il porto o la ritenzione delle quali costituisce reato, la loro confisca ha sempre luogo, ancorchè non vi sia condanna e le cose non appartengano all'imputato.

36. Ogni condanna penale ha luogo senza pregiudizio delle restituzioni e del risarcimento dei danni all'offeso o danneggiato.

37. Oltre alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, il giudice sull'istanza della parte lesa, le attribuisce, ove occorra, una somma determinata, a titolo di riparazione, per qualunque delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia, ancorchè non abbia cagionato danno.

38. Il condannato è tenuto alla rifusione delle spese del procedimento.

I condannati per uno stesso reato sono tenuti in solido alle restituzioni, al risarcimento dei danni, alle spese del procedimento ed alla riparazione pecuniaria.

I condannati in uno stesso giudizio per reati diversi sono tenuti in solido alle sole spese che riguardano i reati per i quali furono condannati.

39. Nelle pene restrittive della libertà personale e nelle pecuniarie si computa la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile. Un giorno di carcerazione si computa per tre giorni di confino o di esilio locale; e rispetto alle pene pecuniarie si applica il ragguaglio stabilito nell'articolo 22.

40. Le pene dell'interdizione dai pubblici uffici e della sospensione dall'esercizio di una professione od arte hanno effetto dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, salve le disposizioni della legge quanto alle sentenze proferite in contumacia.

Se taluna delle pene suaccennate è congiunta ad una pena restrittiva della libertà personale, essa ha effetto di diritto mentre si sconta quest'ultima, ma la durata stabilita nella sentenza incomincia a decorrere soltanto dal giorno in cui la condanna alla pena restrittiva è estinta.

41. Quando il condannato deve scontare più pene di specie diversa, comincia l'esecuzione della pena più grave secondo l'ordine stabilito dall'articolo 10, e, terminata questa, ha luogo l'esecuzione della pena meno grave.

Se la condanna alla pena più grave avviene durante la esecuzione di pena più mite, questa si interrompe, e non riprende il suo corso se non dal giorno in cui quella è terminata.

42. La vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza comincia a decorrere dal giorno in cui è scontata la pena alla quale è stata aggiunta od in cui la condanna è estinta.

La sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, ove le condizioni e la condotta del medesimo lo permettano, può sempre venir rivocata o limitata nella durata e negli effetti, con provvedimento dell'Autorità giudiziaria competente a conoscere della esecuzione delle sentenze penali.

43. La sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo è stampata per estratto ed affissa nel comune dove è stata pronunciata ed in quello dove il delitto è stato commesso.

44. Particolari regolamenti, approvati con Regio decreto, sulla proposta dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, inteso il parere del Consiglio di Stato, determinano le norme per il trattamento dei condannati all'ergastolo, alla reclusione, alla detenzione ed all'arresto, rispetto alla disciplina, al vitto, al vestiario, al lavoro ed alla sua mercede, durante i varii periodi della pena e secondo i diversi stabilimenti nei quali si possono scontare, come pure per il passaggio da uno ad altro modo di esecuzione, per la revocazione della liberazione condizionale e per applicare le disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'articolo 22 e nell'articolo 24.

Con regolamenti approvati nello stesso modo, sono determinate le norme per il trattamento e l'educazione dei minorenni, e quelle per il trattamento e la cura degli adulti assegnati alle case di custodia.

TITOLO IV.

DELLA IMPUTABILITÀ E DELLE CAUSE CHE LA ESCLUDONO O LA DIMINUISCONO

45. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge.

46. Nessuno può essere punito se non per un'azione od omissione volontaria.

Nei delitti, nessuno può essere punito per un fatto, ove dimostri che non lo ha voluto come conseguenza della sua azione od omissione, tranne che la legge non lo ponga altrimenti a suo carico.

Nelle contravvenzioni non è ammessa la ricerca del fine che si è proposto chi le ha commesse.

47. Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di deficienza o di morbosa alterazione di mente da togliergli la coscienza dei propri atti o la possibilità di operare altrimenti.

Il giudice può tuttavia ordinare che sia ricoverato in un manicomio criminale o comune, per rimanervi sino a che l'Autorità competente lo giudichi necessario.

48. Quando alcuna delle cause indicate nell'articolo precedente è tale che, senza escludere l'imputabilità, la scema grandemente, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti:

1° in luogo dell'ergastolo, si applica la reclusione per tempo non minore di sei anni;

2°. in luogo della interdizione perpetua dai pubblici uffici, si applica l'interdizione temporanea;

3°. la pena temporanea restrittiva della libertà personale si applica nella durata da tre a dieci anni, ove la pena che si applicherebbe per il reato commesso fosse superiore a dodici anni; nella durata da uno a cinque anni, ove fosse superiore a sei e non a dodici anni; e negli altri casi in una durata inferiore alla metà della pena che sarebbe applicata;

4°. la pena pecuniaria si applica con la diminuzione della metà.

Il giudice può ordinare che la pena restrittiva della libertà personale sia scontata in una casa di custodia.

49. Le disposizioni degli articoli 47, prima parte, e 48 si applicano anche a colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava nelle condizioni prevedute in detti articoli per causa di ubbriachezza.

Nel caso indicato nell'articolo 48, se l'ubbriachezza era abituale, in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione per tempo non minore di diciotto anni, e le altre pene si applicano diminuite soltanto di un terzo.

Non si fa luogo ad alcuna diminuzione di pena, se l'ubbriachezza è stata contratta per facilitare l'esecuzione del reato o per procurarsi una scusa.

50. Non è punibile colui che ha commesso il fatto:

1°. per disposizioni della legge, o per ordine, che era tenuto ad eseguire, dell'Autorità competente;

2°. per esservi stato costretto, dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale ed ingiusta;

3° per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri da un pericolo grave ed imminente alla persona, cui non aveva dato causa e che non si poteva altrimenti evitare.

Se ha ecceduto i limiti imposti dalla legge, dall'autorità o dalla necessità, l'autore del fatto è punito con la detenzione per tempo non minore di dieci anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia quella dell'ergastolo, e negli altri casi con la pena che si applicherebbe per il reato medesimo diminuita dalla metà ai due terzi, restando sempre sostituita la detenzione alla reclusione.

Tuttavia, se l'eccesso è stato l'effetto del turbamento d'animo prodotto dal timore della violenza o del pericolo, l'autore del fatto va esente da pena.

51. Colui che ha commesso il fatto nell'impeto dell'ira in seguito ad ingiusta provocazione, ovvero nell'impeto di giusto ed intenso do-

lore, soggiace alla pena stabilita per il reato commesso con le diminuzioni determinate nel primo capoverso dell'articolo precedente.

52. Non si procede contro colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto nove anni.

53. Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto nove anni, ma non ancora quattordici, ove non risulti che abbia agito con discernimento, non soggiace a pena. Tuttavia il giudice può ordinare che il minore sia rinchiuso in un istituto di educazione e correzione per un tempo non eccedente la maggiore età, ovvero che sia consegnato ai parenti od a coloro che hanno obbligo di provvedere alla educazione del minore, affinchè vigilino sulla condotta di lui, sotto pena, in caso di inosservanza, di una multa sino a lire mille.

Ove risulti che abbia agito con discernimento, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti:

1°. in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione da sei a quindici anni;

2°. le altre pene si applicano con le diminuzioni determinate nei numeri 3° e 4° dell'articolo 48.

Se la pena è restrittiva della libertà personale, il colpevole che al tempo della condanna non ha ancora compiuto diciotto anni, la sconta in una casa di custodia, ancorchè sia stata surrogata ad una pena pecuniaria.

La pena dell'interdizione dai pubblici uffici e la disposizione del primo capoverso dell'art. 32 non sono applicate.

54. Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, è punito secondo le norme seguenti:

1°. se la pena stabilita per il reato commesso è l'ergastolo, si applica quella della reclusione da dodici a venti anni;

2°. se la pena è di altra specie, si applica diminuita della metà.

Se la pena è restrittiva della libertà personale, può essere fatta scontare in una casa di custodia, qualora il condannato non abbia ancora compiuto diciotto anni.

La pena della interdizione dai pubblici uffici e la disposizione del primo capoverso dell'articolo 32 non sono applicate se al tempo della condanna il colpevole è tuttora minore di diciotto anni.

55. Non si procede contro il sordomuto che nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto gli anni quattordici.

Al sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, si applicano le disposizioni dell'articolo 53; e, nel caso della prima parte dell'articolo stesso, ove egli non abbia ancora compiuto diciotto anni, può essere rinchiuso in un istituto di educazione e correzione fino all'età di ventiquattro anni compiuti.

Al sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto diciotto anni ma non ancora ventuno, si applicano le disposizioni dell'articolo 54; e, se aveva compiuto ventun anni, in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione da venti a trent'anni, e le altre pene si applicano diminuite di un terzo.

56. Oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge, se occorrono circostanze attenuanti in favore del colpevole, alla pena dell'ergastolo è surrogata quella della reclusione per trent'anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto.

57. Quando una contravvenzione è commessa da persona subordinata all'altrui autorità, direzione o vigilanza, anche temporanea, per ragione di famiglia, educazione, istruzione, custodia o lavoro, si osservano le norme seguenti:

1.° la pena si applica soltanto alla persona rivestita dell'autorità, direzione o vigilanza, se la contravvenzione è stata commessa per suo ordine e si riferisce a disposizioni che la detta persona era tenuta, per legge o regolamento, a far osservare;

2.° la pena si applica anche alla persona subordinata, se questa ha commesso la contravvenzione, nel caso espresso al numero 1.°, contro uno speciale precetto od avvertimento dell'Autorità;

3.° la pena, oltre alla persona subordinata, si applica pure alla persona rivestita dell'autorità, direzione o vigilanza, se la contravvenzione si riferisce a disposizioni che la detta persona era tenuta a far osservare, anche indipendentemente da legge o regolamento qualora, potendolo, non abbia usato diligenza sufficiente per impedirla.

TITOLO V.

DEL TENTATIVO

58. Chiunque, nel fine di commettere un delitto, ne ha intrapresa, con atti esteriori ed idonei, l'esecuzione, ma per circostanze fortuite ed indipendenti dalla propria volontà non ha compiuto tutto ciò che è necessario alla sua consumazione, è punito con la reclusione per tempo non minore di dodici anni, ove la pena stabilita per il delitto sia dell'ergastolo, e negli altri casi con la pena che si applicherebbe per il delitto medesimo diminuita dalla metà ai due terzi.

59. Chiunque, nel fine di commettere un delitto, ha compiuto tutto ciò che è necessario alla sua consumazione, se questa non è avvenuta per circostanze fortuite ed indipendenti dalla propria volontà, è punito con la reclusione da venti a trent'anni, ove la pena stabilita per il delitto sia dell'ergastolo, e negli altri casi con la pena che si applicherebbe per il delitto medesimo diminuita di un sesto.

60. Quando il colpevole ha volontariamente desistito dal compiere gli atti d'esecuzione di un delitto, soggiace soltanto alla pena stabilita per l'atto eseguito, ove questo costituisca di per sè un reato.

61. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle contravvenzioni.

TITOLO VI.

DEL CONCORSO DI PIÙ PERSONE IN UNO STESSO REATO

62. Quando più persone concorrono nella esecuzione di un reato, ciascuno degli esecutori e cooperatori immediati dell'atto che lo costituisce soggiace alla pena stabilita per il reato commesso.

Alla stessa pena soggiace colui che ha determinato altri a commettere il reato; ma, se l'esecutore del reato lo ha commesso anche per motivi proprii, in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione da venticinque a trent'anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto.

63. È punito con la reclusione per non meno di dodici anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia dell'ergastolo, e negli altri casi con la pena che si applicherebbe per il reato medesimo diminuita della metà, colui che ha avuto parte nel reato:

1.° con l'eccitare o rafforzare la risoluzione di commetterlo;

2.° col dare istruzioni o col somministrare mezzi per eseguirlo;

3.° col facilitarne la esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto, ovvero anche dopo il medesimo, ma in seguito a precedente accordo.

La diminuzione di pena per il colpevole di taluno dei fatti preveduti nel presente articolo non ha luogo, se il reato senza il suo concorso non sarebbe stato commesso.

64. Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, siano permanenti o accidentali, per le quali si aggrava la pena di taluno fra quelli che sono concorsi nel reato, ove abbiano servito ad agevolarne la esecuzione, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel momento in cui hanno commesso il reato o vi hanno avuto parte.

65. Le circostanze materiali che aggravano la pena, ancorchè facciano mutare il titolo del reato, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel momento in cui sono concorsi nel reato, e di coloro che le potevano prevedere come conseguenza diretta del reato concertato.

TITOLO VII.

DEL CONCORSO DI REATI E DI PENE

66. Al colpevole di più delitti, che importino pene restrittive della libertà personale eccedenti cinque anni, una delle quali sia quella dell'ergastolo, si applica questa pena, aumentando da uno a cinque anni il termine stabilito nel capoverso dell'articolo 11 per l'ammissione al lavoro in comune, e sino a dieci anni ove anche l'altro reato importi la pena dell'ergastolo.

67. Al colpevole di più delitti, che importino la stessa specie di pena restrittiva della libertà personale diversa dall'ergastolo, si applica la pena stabilita per il delitto più grave, con un aumento pari al terzo della durata complessiva delle altre pene, purchè non si eccedano mai trent'anni per la reclusione e la detenzione, e cinque anni per il confino e l'esilio locale.

Se fra i delitti concorrenti, taluni importino la pena della reclusione ed altri quella della detenzione, ovvero taluni la pena del confino ed altri quella dell'esilio locale, la disposizione precedente si applica come se tutti importassero rispettivamente quella delle due pene che deve applicarsi per maggiore durata.

68. Al colpevole di due delitti, uno dei quali importi la pena della reclusione o della detenzione e l'altro quella del confino o dell'esilio locale, si applica la pena della reclusione o della detenzione, ed anche la pena del confino o dell'esilio, ridotta questa di un terzo.

Se più sono i delitti che importino la pena della reclusione o della detenzione, ovvero più quelli che importino la pena del confino o dell'esilio locale, si applicano altresì le disposizioni dell'articolo precedente.

69. Al colpevole di uno o più delitti e di una o più contravvenzioni, che importino la pena dell'arresto, si applica la pena che risulta per il concorso di più delitti, secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, con un aumento pari al sesto della durata complessiva dell'arresto dovuto per le contravvenzioni.

70. Al colpevole di piu contravvenzioni, che importino la pena dell'arresto, si applica la pena stabilita per il reato più grave, con un aumento pari alla metà della durata complessiva delle altre pene, purchè non si eccedano mai tre anni.

71. Le pene dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e della sospensione dall'esercizio di una professione od arte stabilite per ciascun reato sono sempre applicate tutte, purchè nella durata non si ecceda mai il doppio del limite massimo fissato per ciascuna di esse.

Sono del pari applicate le confische speciali e le pene pecuniarie stabilite per ciascun reato, purchè non si ecceda mai per queste ultime la somma di lire quindicimila nei delitti e di lire tremila nelle contravvenzioni.

In caso di conversione di uua pena pecuniaria in una pena restrittiva della libertà personale, la durata di questa non può mai eccedere diciotto mesi.

72. Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna, si debba giudicare la stessa persona per altro reato commesso prima della condanna.

73. Il colpevole di un fatto il quale costituisce più titoli di reato soggiace alla pena stabilita per il reato di titolo più grave.

74. Più violazioni della stessa disposizione di legge penale, anche se commesse in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione delittuosa, si considerano per un solo reato; ma in questo caso a pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

TITOLO VIII.
DELLA RECIDIVA

75. Chiunque, dopo una sentenza irrevocabile di condanna, commette, entro il termine fissato dalla legge per la prescrizione della condanna medesima, un altro reato della stessa indole, soggiace ad un aggravamento della pena incorsa, secondo le norme seguenti:

1.° se la pena incorsa per il nuovo reato è la reclusione, la durata ordinaria della segregazione cellulare continua è aumentata della metà; ed ove per legge la reclusione debba scontarsi interamente in tale segregazione, la pena è aumentata di un terzo;

2.° se la pena incorsa per il nuovo reato è diversa dalla reclusione, essa è aumentata di un terzo, ove sia inferiore a trenta mesi, e di un sesto negli altri casi.

76. Chiunque, dopo essere stato più volte condannato con sentenze irrevocabili a pene restrittive della libertà personale, eccedenti ciascuna volta tre mesi, commette, entro il termine indicato nell'articolo precedente, un altro reato della stessa indole, soggiace ad un aumento della pena incorsa pari alla metà della sua durata, ove sia inferiore a trenta mesi, e ad un terzo negli altri casi, purchè non si eccedano mai trent'anni per la reclusione e la detenzione.

Se la nuova pena incorsa è la reclusione, si applica anche in questo caso la segregazione cellulare continua nella misura stabilita dal precedente articolo.

77. Per gli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non solo quelli ond'è violata una stessa disposizione di legge, ma anche quelli indicati negli articoli del codice rispettivamente riuniti sotto le lettere seguenti:

a) articoli 159 a 164, 194, 246 a 250, 304, 305, 306, 347, numero 5°, 354 numero 1°, 381 a 402;

b) articoli 141 a 144, 149, 150, 156 a 158, 179 a 182, 345 a 351, 353 a 355, 362 a 365;

c) articoli 101 a 134;

d) articoli 135 a 140, 145 a 148, 153, 166 a 193, 237 a 245;

e) articoli 202 a 210, 246 a 287, 392 a 396;

f) articoli 288 a 309;

g) articoli 314 a 331.

78. Le condanne pronunciate dai tribunali stranieri non hanno effetto per l'applicazione degli articoli precedenti.

79. Il condannato alla pena dell'ergastolo, il quale commette, dopo la condanna, un altro delitto, soggiace ad un aumento del termine stabilito dal capoverso dell'articolo 11 per l'ammissione al lavoro in comune, il quale si estende a tutta la vita, se anche il nuovo delitto importi la pena dell'ergastolo, e si estende da uno a dieci anni, se il nuovo delitto importi la pena della reclusione o della detenzione superiore ad un anno.

TITOLO IX
DELL'ESTINZIONE DELL'AZIONE PENALE E DELLE CONDANNE PENALI

80. La morte dell'imputato e l'amnistia estinguono l'azione penale, ma non pregiudicano l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento dei danni.

81. La morte del condannato non impedisce gli atti di esecuzione per le confische e per le condanne alle spese del procedimento, alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, pronunciate con sentenza divenuta irrevocabile prima della morte.

82. L'amnistia fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali di essa.

83. L'indulto generale o la grazia speciale, che condona o commuta la pena, fa cessare la interdizione legale del condannato e le incapacità stabilite nei capoversi dell'articolo 32, purchè non siano congiunte per legge alla pena surrogata; non fa cessare la interdizione, sia perpetua sia temporanea, dai pubblici uffici, nè la sospensione dall'esercizio di una professione od arte, salvo il caso di espressa indicazione nel decreto d'indulto o di grazia.

84. La remissione della parte lesa estingue l'azione penale rispetto a quei reati per i quali non si può procedere che a querela di parte.

La remissione a favore di uno degli imputati non giova agli altri, salvi i casi speciali determinati dalla legge.

La remissione non produce effetto per l'imputato che ricusa di accettarla.

La remissione della parte lesa estingue anche l'azione civile, quando non se ne sia fatta espressa riserva.

85. La remissione della parte lesa fa cessare l'esecuzione della condanna penale nei soli casi stabiliti dalla legge.

86. L'amnistia, la remissione della parte lesa, l'indulto e la grazia non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate, nè delle pene pecuniarie già soddisfatte all'erario; e non pregiudicano al diritto dei privati per le restituzioni ed il risarcimento dei danni ammessi nella sentenza.

87. La prescrizione, salvi i casi per i quali la legge dispone altrimenti, estingue l'azione penale:

1.° in venti anni, se all' imputato sarebbe stata applicabile la pena dell'ergastolo;

2.° in quindici anni, se all'imputato sarebbe stata applicabile la pena della reclusione non minore di venti anni;

3.° in dieci anni, se all'imputato sarebbe stata applicabile la pena della reclusione da più di cinque a meno di venti anni, o della detenzione eccedente cinque anni, o della interdizione perpetua dai pubblici uffici;

4.° in cinque anni, se all'imputato sarebbe stata applicabile la pena della reclusione o della detenzione non eccedente cinque anni, ovvero la pena del confino, o dell'esilio locale, o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, o della multa·

5.° in tre anni, se all'imputato sarebbe stata applicabile la pena dell'arresto eccedente un mese, o dell'ammenda eccedente lire trecento;

6.° in un anno, se all'imputato sarebbe stata applicabile la pena dell'arresto o dell'ammenda in misura inferiore a quella indicata nel numero precedente, ovvero la sospensione dell'esercizio di una professione od arte.

88. La prescrizione comincia, per i reati consumati, dal giorno della consumazione; per i reati tentati o mancati, dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; per i reati continuati o permanenti, dal giorno in cui cessò la continuazione o la permanenza del fatto.

Se l'azione penale non può essere promossa o proseguita se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risoluta una questione deferita dalla legge ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data o la questione fu irrevocabilmente definita.

89. Il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto dalla pronuncia della condanna in contradittorio o in contumacia.

Interrompono pure la prescrizione il mandato di cattura, ancorchè rimasto senza effetto per latitanza dell'imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è imputato; ma l'effetto interruttivo del mandato o del provvedimento non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo eccedente nel suo complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'articolo 87.

Se la legge stabilisce un termine di prescrizione più breve di un anno, il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento; ma, se nel termine di un anno dal giorno in cui è cominciata la prescrizione, giusta l'articolo 88, non è proferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno della interruzione.

90. Quando risulti che ad un condannato, sottoposto per qualsiasi rimedio giuridico a nuovo giudizio, sarebbe applicabile una pena inferiore a quella inflittagli con la sentenza precedente, la prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe essere applicata con la nuova sentenza.

91. Le sentenze di condanna si prescrivono:

1.° in trent'anni, se è stata pronunciata la pena dell'ergostolo;

2.° in vent'anni, se è stata pronunciata la pena della reclusione o della detenzione eccedente cinque anni;

3.° in dieci anni, se è stata pronunciata la pena della reclusione o della detenzione non eccedente cinque anni; ovvero la pena del confino, o dell'esilio locale, o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, o della multa;

4.° in sei anni, se è stata pronunciata la pena dell'arresto eccedente un mese o quella dell'ammenda eccedente lire trecento;

5.° in due anni, se è stata pronunciata la pena dell'arresto o dell'ammenda in misura inferiore a quella indicata nel numero precedente, ovvero altra delle pene stabilite per le contravvenzioni.

Nel caso di condanna a più specie di pene, il termine a prescriverla è quello stabilito per la pena più grave.

92. La prescrizione della condanna comincia a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, o da quello in cui fu interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già cominciata della condanna.

Qualunque atto dell'Autorità competente per la esecuzione della sentenza, legalmente reso noto al condannato, interrompe la prescrizione; e nelle pene restrittive la interrompe altresì l'arresto del condannato, cui siasi proceduto per l'esecuzione della pena.

La prescrizione della condanna è pure interrotta, se durante il suo corso il condannato commette un reato della stessa indole.

93. La prescrizione della condanna non fa cessare la interdizione dai pubblici uffici, nè la sospensione dall'esercizio di un'arte o professione.

94. Il tempo stabilito per la prescrizione dell'azione penale o delle condanne penali si computa a norma dell'articolo 31.

La prescrizione dell'azione penale e delle condanne penali è applicata d'ufficio, nè l'imputato o condannato vi può rinunciare.

95. Quando la condanna è prescritta, ovvero la pena è condonata o commutata per decreto d'indulto o di grazia, che non abbia altrimenti disposto, il condannato all'ergastolo od alla reclusione eccedente cinque anni è di diritto sottoposto per tre anni alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

96. La interdizione perpetua dai pubblici uffici cessa per effetto della riabilitazione, salvo che la legge non disponga altrimenti.

Se la interdizione era congiunta ad altra pena, la riabilitazione non può essere domandata se non dal condannato il quale abbia dato prove di emendamento, e scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena è stata scontata o la condanna è rimasta estinta per indulto, o per grazia.

Se la interdizione non era congiunta ad altra pena, la riabilitazione non può essere domandata che dopo cinque anni dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile.

Il termine stabilito per domandare la riabilitazione è doppio rispetto ai condannati recidivi.

La riabilitazione è concessa nei modi stabiliti dalla legge, e produce il suo effetto secondo le norme in essa determinate.

97. Quando la legge non dispone altrimenti, nelle contravvenzioni che importino la sola pena dell'ammenda non eccedente lire cento, l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale se provi, prima dell'apertura del dibattimento, di avere volontariamente pagato una somma corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

98. L'azione civile, sia per il risarcimento dei danni, sia per le restituzioni e per la rivendicazione del corpo del reato e delle cose provenienti dal reato stesso, si prescrive secondo le norme delle leggi civili.

99. La condanna civile pronunciata in giudizio penale si prescrive secondo le norme delle leggi civili.

100. L'azione per la riscossione delle spese del procedimento non cessa se non per l'amnistia.

LIBRO SECONDO.

Dei delitti in ispecie

TITOLO I.

DEI DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO

CAPO I.

Dei delitti contro la Patria.

101. Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero, ovvero ad alterarne l'unità, è punito coll'ergastolo.

102. Il cittadino che porta le armi contro lo Stato è punito con la reclusione o con la detenzione non minore di diciotto anni.

Se il colpevole aveva perduto la cittadinanza, si applica la stessa pena da tre a dodici anni.

103. Chiunque tiene intelligenze con un Governo estero o con gli agenti di esso o commette altri fatti diretti a promuovere ostilità o la guerra contro lo Stato italiano, ovvero a favorire le operazioni militari di uno Stato nemico, in guerra con lo Stato italiano, è punito con la reclusione o con la detenzione da dodici a venti anni; e, se ha raggiunto l'intento, con l'ergastolo.

104. Chiunque, anche indirettamente, rivela segreti politici o riguardanti il materiale da guerra, le fortificazioni e le operazioni militari, ovvero comunica o pubblica documenti che interessano la conservazione o la sicurezza dello Stato, o disegni o piani del materiale, delle fortificazioni o delle operazioni suddette, ovvero ne agevola in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la reclusione o con la detenzione da trenta mesi a cinque anni e con multa superiore a lire duemila.

La pena è:

1.° della reclusione o della detenzione da tre a cinque anni e della multa non minore di lire quattromila, se i segreti sono rivelati o i documenti comunicati, o ne è altrimenti agevolata la cognizione ad uno Stato estero od ai suoi agenti;

2.° della reclusione o della detenzione da cinque a dieci anni e della multa non minore di lire cinquemila, se i segreti sono rivelati o i documenti comunicati, o ne è altrimenti agevolata la cognizione ad uno Stato nemico, ovvero se il fatto ha contribuito a turbare le relazioni amichevoli dello Stato italiano con qualche Governo estero.

Se il colpevole era ufficialmente istruito dei segreti od in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti, ovvero ne è venuto a cognizione od in possesso con mezzi artificiosi o violenti, la pena è aumentata di un terzo.

105. Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito colui che ha ottenuto la rivelazione dei segreti ovvero la comunicazione dei documenti o ne ha altrimenti ottenuto cognizione.

106. Quando alcuno dei segreti o documenti indicati nell'articolo 104 è stato rivelato, comunicato o altrimenti conosciuto per effetto della negligenza od imprudenza di chi ne era ufficialmente istruito o in possesso, questi è punito con la detenzione da sei a diciotto mesi o col confino non minore di un anno e con multa sino a lire mille.

107. Chiunque s'introduce clandestinamente o con falso nome o falsa divisa in una nave dello Stato, ovvero in forti, arsenali od altri stabilimenti militari, l'accesso dei quali sia vietato al pubblico, e chiunque rileva piani di fortificazioni, di strade militari o di altre opere militari, è punito con la reclusione o la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cento a tremila.

108. Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare con un Governo estero affari di Stato, si rende infedele al suo mandato, in modo da poter nuocere all'interesse pubblico, è punito con la reclusione o la detenzione da sei a dodici anni.

109. Le pene stabilite negli articoli 103 e seguenti si applicano anche se i delitti sono commessi a danno di uno Stato estero alleato dello Stato italiano per fine di guerra.

110. Chiunque, con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo, intrapresi nell'interno o all'estero, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la detenzione da cinque a dieci anni; e, se la guerra ne è seguita, con la stessa pena non minore di sedici anni.

Se gli atti non approvati dal Governo hanno solamente esposto lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero hanno turbato le amichevoli relazioni del Governo con uno Stato estero, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi; e, se ne è seguita la rappresaglia, con la detenzione da trenta mesi a cinque anni.

111. Il cittadino che accetta onorificenze, pensioni o altre utilità da uno Stato nemico, è punito con la multa da lire cento a tremila.

CAPO II.

Dei delitti contro i Poteri dello Stato.

112. Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale del Re, è punito con l'ergastolo.

Si applica la stessa pena se il fatto è diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale del Principe ereditario o del Reggente durante la reggenza.

113. È punito con la detenzione non minore di dodici anni chiunque commette azioni dirette:

1.° ad impedire al Re od al Reggente, in tutto od in parte, anche temporaneamente, l'esercizio della sovranità;

2.° ad impedire al Senato od alla Camera dei deputati il libero esercizio delle loro funzioni;

3.° a mutare violentemente la costituzione dello Stato, la forma del Governo o l'ordine di successione al trono.

114. Chiunque, senza autorizzazione del Governo, arruola od arma cittadini nello Stato italiano, allo scopo di militare a servizio di uno Stato estero, è punito, fuori del caso preveduto nell'articolo 103, con la reclusione o la detenzione da uno a quattro anni.

115. Chiunque commette azioni dirette a far insorgere in armi gli abitanti del regno contro i Poteri dello Stato, è punito con la detenzione da sei a quindici anni.

Se la insurrezione è avvenuta, chiunque l'ha promossa o diretta è punito con la detenzione non minore di diciotto anni.

Chi vi ha solamente partecipato è punito con la stessa pena da tre a quindici anni.

116. Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo, prende un comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città, o navi da guerra, per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli 101, 112, 113 e 115, è punito con la detenzione da sei a dieci anni.

117. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 112, con parole od atti, offende il Re, è punito con la detenzione da uno a cinque anni e con multa da lire cinquecento a cinquemila.

Se l'offesa è fatta alle altre persone indicate nell'articolo 112, il colpevole è punito con la detenzione da sei a trenta mesi e con multa da lire cento a millecinquecento.

Se l'offesa è commessa pubblicamente, ovvero in presenza dell'offeso, la pena è aumentata di un terzo.

118. Chiunque pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei deputati è punito con la detenzione da uno a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se l'offesa è commessa al cospetto del Senato o della Camera, la detenzione non è minore di sei mesi e la multa non minore di lire trecento.

119. L'azione penale per i delitti preveduti negli articoli precedenti è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia nei casi indicati nell'articolo 117, e senza l'autorizzazione del Senato o della Camera dei deputati nei casi preveduti nell'articolo 118.

120. Chiunque pubblicamente fa salire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo è punito con la detenzione sino ad un anno e con multa da lire cinquanta a mille.

121. Chiunque pubblicamente vilipende la legge o le istituzioni da essa stabilite è punito con la detenzione sino a sei mesi o con multa sino a lire mille.

122. Per ogni delitto commesso contro le persone della famiglia Reale non indicate nell'articolo 112, la pena ordinaria è aumentata di un sesto.

Ove si tratti di offesa, l'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

CAPO III.

Dei delitti contro i Capi di Governi esteri ed i loro rappresentanti.

123. Chiunque, nel territorio dello Stato, commette un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale di un principe regnante o di un Capo di uno Stato estero è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da sei a diciotto anni.

124. Chiunque pubblicamente offende un principe regnante od un Capo di uno Stato estero è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con multa da lire trecento a tremila.

L'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita che in seguito a richiesta del Governo dello Stato estero

125. Chiunque toglie, distrugge, sfregia o lacera il pubblico emblema o la bandiera di uno Stato estero, per recare offesa allo Stato medesimo, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi o con l'esilio locale non minore di un anno.

Per l'esercizio dell'azione penale si applica il capoverso dell'articolo precedente.

126. Per i delitti commessi contro i rappresentanti degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re, per causa delle loro funzioni, si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro i pubblici ufficiali dello Stato per causa delle loro funzioni.

Per le offese l'azione penale non è esercitata che in seguito alla richiesta della parte lesa.

Cap. IV.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

127. Chiunque, per commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 101, 112, 113 e 115, forma bande armate, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione da dieci a quindici anni.

Tutti gli altri che fanno parte delle dette bande sono puniti con la detenzione da sei a dieci anni.

128. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 63, presta ricovero, viveri od assistenza alle bande menzionate nell'articolo precedente, o in qualsiasi modo ne favorisce le operazioni, è punito con la detenzione da uno a cinque anni.

129. Sono esenti da pena per i fatti preveduti nei due articoli precedenti:

1.° coloro che, prima della intimazione dell'Autorità o della Forza pubblica od immediatamente dopo, hanno disciolto le bande, od hanno impedito che le bande commettessero i delitti per i quali erano state formate;

2.° coloro che, non avendo partecipato alla formazione, all'organizzazione od al comando delle bande, prima della detta intimazione, od immediatamente dopo, si sono ritirati senza resistere, consegnando od abbandonando le armi.

L'esenzione non si estende a coloro che nel tempo in cui fecero parte delle bande, e per occasione delle medesime, hanno commesso un reato qualunque non preveduto nel presente titolo che importi una pena restrittiva superiore a sei mesi.

130. Chiunque è concorso nella risoluzione concertata e conchiusa fra più persone di commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 101, 112, 113, 115 e 123 è punito con le pene stabilite nei medesimi, diminuite da un terzo alla metà.

Va esente da pena colui che desiste dalla risoluzione prima che sia stata commessa un'azione diretta alla esecuzione del delitto e che siasi iniziato procedimento.

131. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli 62 e 63, pubblicamente eccita a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 101, 112, 113 e 115 è punito, per il solo fatto dell'eccitamento, con la detenzione da dodici a trenta mesi e con multa da lir mille a tremila.

132. Chiunque, nell'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti in questo titolo, commette altri delitti che importino pene restrittive della libertà personale eccedenti cinque anni è punito secondo le disposizioni del titolo VII del primo libro aumentata la pena di un sesto.

133. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano pure a colui che, nello scopo di commettere i delitti preveduti in questo titolo, ha invaso edificii pubblici o privati, od ha tolto con violenza o con frode da luoghi di vendita o di deposito armi, munizioni o viveri, ancorchè tali fatti importino una pena restrittiva non eccedente cinque anni.

134. Alla pena della detenzione eccedente cinque anni, stabilita in questo titolo, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza sino a tre anni.

TITOLO II.

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ

Capo I.

Dei delitti contro le libertà politiche.

135. Chiunque, con violenza, minaccia o tumulto, impedisce in tutto od in parte l'esercizio di qualsiasi diritto politico, è punito, quando il fatto non costituisca un delitto più grave o non sia preveduto da speciali disposizioni di legge, con la detenzione da quattro a trenta mesi o con multa da lire cento a millecinquecento.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, che ha commesso il delitto con abuso delle sue funzioni, le pena della detenzione è da uno a cinque anni.

Capo II.

Dei delitti contro la libertà dei culti.

136. Chiunque, allo scopo di offendere uno dei culti legittimamente professati nello Stato, impedisce o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose è punito con la detenzione sino a tre mesi o con l'esilio locale da sei mesi ad un anno e con multa da lire cinquanta a cinquecento.

Se il fatto è accompagnato da violenza, minaccia o contumelia, il colpevole è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cento a millecinquecento.

137. Chiunque, allo scopo di offendere uno dei culti legittimamente professati nello Stato, pubblicamente vilipende chi lo professa, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

138. Chiunque, per disprezzo di uno dei culti legittimamente professati nello Stato, distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero fa violenza od oltraggio al ministro di un culto nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Per ogni altro delitto più grave commesso contro il ministro di un culto nell'esercizio delle sue funzioni, o per causa di esse, la pena stabilita per tale delitto è aumentata di un sesto.

139. Chiunque, nei luoghi riservati al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la reclusione da quattro mesi ad un anno e con multa sino a lire cinquecento.

140. Chiunque commette atti di vilipendio su di un cadavere umano, ovvero per fine d'ingiuria, di superstizione, o per qualsiasi illecito scopo, lo sottrae per intero od in parte, o lo diseppellisce, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa sino a lire mille.

Fuori dei casi suindicati, chiunque sottrae per intero od in parte, o senza autorizzazione diseppellisce un cadavere umano è punito con la detenzione sino ad un mese e con multa sino a lire trecento.

Capo III.

Dei delitti contro la libertà individuale.

141. Chiunque riduce una persona in ischiavitù o in altra condizione analoga è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da quindici a venti anni.

142. Chiunque illegittimamente priva taluno della libertà individuale è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con multa sino a lire mille.

Se il colpevole, per commettere il fatto o durante il medesimo, ha usato minacce, sevizie od artifizii fraudolenti, ovvero se lo ha commesso per fine di vendetta o di lucro, o per fine o pretesto religioso od ha consegnata la persona per un servizio militare all'estero, la pena è della reclusione da tre ad otto anni e della multa da cinquecento e tremila lire.

Se lo ha commesso contro un ascendente o contro il coniuge, contro un membro del Parlamento o contro un pubblico ufficiale per causa delle sue funzioni, ovvero se dal fatto derivò grave danno nella

persona, nella salute o nelle sostanze dell'offeso, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire mille a cinquemila.

143. Il pubblico ufficiale, od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, il quale, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, priva taluno della sua libertà individuale è punito con la detenzione da tre mesi a cinque anni; e, se nel fatto concorre alcuna delle circostanze indicate nei capoversi dell'articolo precedente, la detenzione è da sei a quindici anni.

144. Chiunque, per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di lucro, sottrae o ingiustamente ritiene, col consenso di essa, una persona che non ha compiuto gli anni quindici, ai genitori o tutori, od a chi ne ha la cura o la custodia, anche temporanea, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Se il fatto è avvenuto senza il consenso della persona ritenuta o sottratta, ovvero se la medesima non aveva compiuto gli anni dodici sono applicate le disposizioni e le pene stabilite negli articoli precedenti.

145. Il pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni, ordina od eseguisce una perquisizione personale è punito con la detenzione sino a sei mesi.

146. Il pubblico ufficiale preposto ad un carcere, che vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o ricusa di obbedire all'ordine di scarcerazione dalla medesima rilasciato, è punito con la detenzione sino ad un anno.

147. Il pubblico ufficiale competente che, avuta notizia di una detenzione illegale, omette, ritarda o ricusa di procedere per farla cessare, o di riferirne all'Autorità che deve provvedere, è punito con multa sino a lire millecinquecento.

148. Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di una persona arrestata o condannata, ovvero che abbia, per ragione di ufficio, un'autorità qualunque sulla persona medesima, il quale commette contro di essa atti arbitrarii, o rigori non autorizzati dai regolamenti, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con la detenzione da quattro a trenta mesi.

149. Chiunque illegittimamente usa violenza o minaccia per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione sino ad un anno e con multa sino a lire millecinquecento; e, se ha raggiunto l'intento, la reclusione non può essere minore di tre mesi, nè la multa di lire cento.

Se la violenza ovvero la minaccia è stata fatta a mano armata, o da persona mascherata od altrimenti travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti od immaginarie, la pena della reclusione è da due a cinque anni, ma non minore di tre anni se è stato ottenuto l'intento. Può sempre aggiungersi la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

150. Chiunque, fuori degli altri casi preveduti dalla legge, minaccia a taluno un grave danno di qualsiasi natura è punito con la reclusione sino a sei mesi.

Se la minaccia è stata fatta con alcuno dei mezzi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, la pena è della reclusione da quattro mesi ad un anno; e può aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Per ogni altra minaccia e per ogni altra violenza personale che non costituisca delitto più grave la pena è della multa sino a lire cento; e si procede a querela di parte.

151. Quando il pubblico ufficiale, nel commettere alcuno dei reati preveduti negli articoli precedenti, abbia agito per un fine privato, nel caso dell'articolo 147 la multa è da lire cento a duemila, e negli altri casi alla detenzione è sostituita la reclusione.

Capo IV.

Dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio.

152. Chiunque arbitrariamente s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa contro il divieto di chi ne ha il diritto, ovvero vi s'introduce od intrattiene in modo insidioso o clandestino, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi.

Se il delitto è commesso da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, o in modo violento, da persona palesemente armata, o da più persone riunite, la reclusione è da uno a cinque anni.

Per il delitto preveduto in questo articolo si procede a querela di parte.

153. Il pubblico ufficiale che, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, s'introduce nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa, è punito con la detenzione da uno a tre anni; ed ove abbia agito per un fine privato alla detenzione è sostituita la reclusione.

Se il fatto è accompagnato da perquisizione o da altro atto arbitrario, la pena è da tre a cinque anni, e si aggiunge la multa da lire cento a mille.

Capo V.

Dei delitti contro l'inviolabilità del segreto epistolare.

154. Chiunque apre arbitrariamente lettere, telegrammi o pieghi sigillati od altrimenti chiusi che non gli sono diretti, od arbitrariamente s'impossessa di una lettera altrui non sigillata nè altrimenti chiusa, per conoscerne il contenuto, è punito con la multa da lire cinquanta a millecinquecento; e se, col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, è punito con la reclusione da un mese ad anno e con multa da lire cento a tremila.

Con la pena della reclusione sino ad un anno e della multa da lire cento a tremila è punito colui che sopprime arbitrariamente lettere o pieghi che non gli sono diretti, ancorchè non li abbia aperti; e se ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, la reclusione non può essere minore di quattro mesi e la multa di cinquecento lire.

Per i delitti preveduti in questo articolo si procede a querela di parte.

155. Chiunque, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, s'impossessa di lettere, pieghi o telegrammi altrui non sigillati, nè altrimenti chiusi, esistenti negli ufficii a cui appartiene, od a lui consegnati per ragione del suo ufficio, ovvero li apre, se suggellati o altrimenti chiusi, per conoscerne il contenuto, o li consegna o ne rivela l'esistenza ed il contenuto a persona diversa dal destinatario, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi.

Con le stesse pene è punito colui che, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, sopprime una lettera, ovvero sopprime un telegramma presentato per la trasmissione, o ricevuto per la consegna al destinatario, o conosciuto durante la trasmissione.

Se i fatti indicati nel presente articolo hanno nociuto a taluno, alle dette pene si aggiunge la multa da lire cento a tremila.

Capo VI.

Dei delitti contro la libertà del lavoro.

156. Chiunque, con violenza o minaccia, restringe o impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria o del commercio è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione sino a venti mesi e con multa da lire cento a tremila.

157. Chiunque, con violenza o minaccia, produce o mantiene una cessazione o sospensione di lavoro nel fine di imporre, a danno sia di operai, sia di padroni od imprenditori, una diminuzione od un aumento di salarii, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione sino a venti mesi.

158. I promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti sono puniti con la detenzione da tre mesi a tre anni e con multa da lire cinquecento a cinquemila.

TITOLO III.

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Capo I.

Del peculato.

159. Il pubblico ufficiale, che sottrae o trafuga danaro od altre cose mobili di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione,

l'esazione o la custodia, è punito con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione da cinque a dieci anni e con multa non inferiore al doppio del valore delle cose sottratte o trafugate.

Se il danno è lieve, ovvero se è stato interamente e spontaneamente risarcito prima di ogni provvedimento giudiziale a riguardo del colpevole ed a lui reso noto legalmente, la reclusione è da uno a cinque anni e la interdizione è temporanea.

CAPO II.
Della concussione.

160. Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità qualunque, è punito con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione da cinque a dieci anni e con multa non inferiore al triplo di quanto è stato dato o promesso.

Se la somma o l'utilità indebitamente data o promessa è di lieve valore, la reclusione è da trenta mesi a cinque anni e la interdizione è temporanea.

161. Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, ciò che non è dovuto, od a tal fine si giova dell'errore altrui, è punito con reclusione da uno a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con multa non inferiore al doppio di quanto è stato dato o promesso.

Se ciò che è stato indebitamente dato o promesso è di lieve valore, la reclusione non può essere maggiore di due anni.

CAPO III.
Della corruzione.

162. Il pubblico ufficiale, che, per un atto del suo ufficio, riceve in danaro od in altra utilità qualunque, data o promessa, per sè o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, è punito con la reclusione sino ad un anno e con multa da lire cinquanta a tremila.

163. Il pubblico ufficiale, che, per danaro od altra utilità qualunque, data o promessa, a sè o ad altri, fa, ritarda od omette qualche atto contro i doveri del proprio ufficio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con multa da lire cento a cinquemila.

La reclusione è da cinque a dieci anni se il fatto ha avuto per oggetto:

1.° il conferimento di pubblici impieghi, stipendii, pensioni od onorificenze, o la stipulazione di contratti in cui è interessata l'Amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale;

2.° il favore od il danno di parti contendenti in causa civile, o di un imputato in causa penale.

Se il fatto ha avuto per effetto una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale eccedente trenta mesi, la reclusione non è minore di otto anni e la multa può estendersi al massimo.

164. Chiunque induce un pubblico ufficiale a commettere alcuno dei delitti preveduti nei due precedenti articoli è punito con le stesse pene in essi stabilite; ma, se non ha raggiunto l'intento, la reclusione è ridotta della metà.

165. Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, le cose o somme che hanno formato oggetto della retribuzione o ricompensa data sono confiscate.

CAPO IV.
Dell'abuso di autorità, e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio.

166. Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, ordina o commette contro gli altrui diritti qualsiasi atto arbitrario non preveduto da una speciale disposizione del presente codice, è punito con la detenzione sino ad un anno; ed ove abbia agito per un fine privato alla detenzione è sostituita la reclusione.

167. Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in concessioni, aggiudicazioni, appalti, forniture, locazioni od altri simili atti di una pubblica Amministrazione, presso la quale è incaricato di dare ordini o consulti, deliberare, liquidare conti, regolare o fare pagamenti od esercitare ufficii di direzione, di sindacato o di qualsiasi altra natura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con multa da lire cento a cinquemila.

168. Chiunque svela fatti, comunica, pubblica o diffonde documenti da lui conosciuti o posseduti per causa delle sue pubbliche funzioni, i quali debbano rimanere segreti, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione sino a trenta mesi.

169. Il pubblico ufficiale, che per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, omette o rifiuta di fare un atto del suo ufficio, è punito con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il delitto è commesso da due o più pubblici ufficiali in seguito di concerto, la multa è da lire cento a tremila

Se il pubblico ufficiale è un funzionario dell'ordine giudiziario, vi ha omissione o rifiuto quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di esso l'azione civile.

170. Il militare o l'agente della Forza pubblica, che rifiuta o ritarda l'esecuzione di una richiesta legalmente fattagli dall'Autorità giudiziaria od amministrativa è punito con la detenzione sino a trenta mesi.

171. Il pubblico ufficiale, che, avendo nell'esercizio delle sue funzioni acquistata notizia di un reato in materia attinente al proprio ufficio, per il quale si procede senza bisogno di querela, omette o ritarda di farne rapporto all'Autorità, è punito, salvo quanto è disposto negli articoli 147, 162 e 163, con la multa da cinquanta a mille lire.

172. Sono puniti con la multa da lire cinquecento a tremila e con la interdizione temporanea dall'ufficio:

1.° i pubblici ufficiali che, in numero di tre o più, ed in seguito a concerto, abbandonano arbitrariamente il proprio ufficio;

2.° il pubblico ufficiale che abbandona il proprio ufficio per impedire la trattazione di un affare, o per recare qualsiasi altro nocumento al pubblico servizio.

Se il colpevole è ufficiale di polizia giudiziaria, si aggiunge l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii sino a trenta mesi.

CAPO V.
Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.

173. Il ministro di un culto, che, nell'esercizio delle sue funzioni, pubblicamente censura o vilipende le istituzioni o le leggi dello Stato o gli atti dell'Autorità, è punito con la detenzione sino ad un anno o con multa sino a lire mille.

174. Il ministro di un culto, che, abusando della forza morale derivante dal suo ministero, eccita a disconoscere le istituzioni o le leggi dello Stato o gli atti dell'Autorità, od a trasgredire altrimenti i doveri verso la Patria o quelli inerenti ad un pubblico ufficio, ovvero pregiudica i legittimi interessi patrimoniali o turba la pace delle famiglie, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni, con multa da lire cinquecento a tremila e con l'interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico.

175. Il ministro di un culto, che esercita atti di culto esterno in opposizione a provvedimenti del Governo, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

176. Il ministro di un culto, che, nell'esercizio o con abuso del suo ministero, commette qualsiasi altro reato, soggiace alla pena stabilita per il reato commesso aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualità di ministro di un culto sia già stata considerata dalla legge.

CAPO VI.
Della usurpazione di pubbliche funzioni, titoli od onori.

177. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, assume ed esercita funzioni pubbliche, civili o militari, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione sino a tre mesi, salve le pene per gli altri reati commessi nell'esercizio di tali funzioni.

Con la stessa pena e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii è punito il pubblico ufficiale, che, dopo aver ricevuta comunicazione ufficiale dell'ordine o dell'avviso che fa cessare o sospende le sue funzioni, continua ad esercitarle.

La sentenza è pubblicata per estratto, a spese del condannato, in un giornale della provincia in cui egli ha commesso il delitto ed in altro di quella in cui ha il domicilio: ambedue designati dal giudice.

178. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, porta pubblicamente l'uniforme o i distintivi d'una carica, di un Corpo o di un ufficio, ovvero si arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito con la multa da lire cinquanta a mille; e il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto in un giornale da lui designato, a spese del condannato.

CAPO VII.

Della violenza e della resistenza all'Autorità.

179. È punito con la reclusione da quattro a trenta mesi, fuori dei casi preveduti nel numero 2° dell'articolo 113:

1.° chiunque usa violenza o minaccia ad un membro del Parlamento o ad un pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni;

2.° chiunque usa violenza o minaccia alle persone, o commette violenza sulle cose, per impedire o sciogliere l'adunanza di un Corpo legittimamente deliberante, e per influire sulle sue deliberazioni.

Se i fatti preveduti nel presente articolo sono commessi con armi, la reclusione è da uno a cinque anni; e se sono commessi in riunione di oltre cinque persone armate, o di oltre dieci anche non armate, ed in seguito a concerto, la reclusione è da sei a quindici anni.

Il delitto si considera commesso con armi, quand'anche uno solo di coloro che vi parteciparono era palesemente armato.

180. Per gli effetti delle leggi penali, sotto l'espressione di *armi* si intendono compresi, oltre le armi da fuoco od esplodenti e le altre la destinazione ordinaria e principale delle quali è la difesa propria o l'altrui offesa, i coltelli di qualsiasi specie ed altri consimili strumenti atti ad offendere, quando siano portati in modo da intimidire le persone.

181. Chiunque fa parte di una radunata di dieci o più persone, la quale, mediante violenza o minaccia, tende ad impedire la esecuzione di una legge o di un provvedimento dell'Autorità, o ad imporne la rivocazione, od a fare pressione sulle deliberazioni dell'Autorità stessa, ovvero ad impedire o turbare nel loro esercizio ufficii o istituti pubblici, amministrazioni od imprese pubbliche, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi.

Se il fatto è commesso con armi, la reclusione è da uno a cinque anni.

Se all'intimazione dell'Autorità la radunata si scioglie, le persone che ne facevano parte sono esenti da pena.

182. Chiunque, con violenza o minaccia, si oppone ad un ufficiale pubblico mentre adempie i doveri del suo ufficio, od a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da un mese a due anni.

Se il fatto è commesso con armi, la reclusione è da quattro a trenta mesi; e se è commesso da oltre cinque persone armate o da oltre dieci non armate, ed in seguito a concerto, la reclusione è da tre ad otto anni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 179.

Se il colpevole tendeva a sottrarre dall'arresto sè stesso, od un prossimo congiunto, la pena è diminuita di un sesto, e nel caso della prima parte del presente articolo alla reclusione può essere sostituito il confino non minore di sei mesi.

183. Per gli effetti delle leggi penali, sotto l'espressione di *prossimi congiunti* s'intendono compresi il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, gli zii, i nipoti, i fratelli, le sorelle e gli affini nello stesso grado.

184. Quando il pubblico ufficiale ha provocato il fatto, eccedendo, con atti arbitrarii, i limiti delle sue attribuzioni, non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

185. Quando nei delitti preveduti dagli articoli 179 e seguenti vi sono capi o promotori, la pena per questi è aumentata di un sesto.

CAPO VIII.

Dell'oltraggio e di altri delitti contro persone investite di pubblica autorità.

186. Chiunque, con parole od atti offende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di un membro del Parlamento, o di un pubblico ufficiale, in sua presenza e per causa delle sue funzioni, è punito:

1.° con la reclusione sino a sei mesi, se l'offesa è diretta ad un agente della Forza pubblica;

2.° con la reclusione da quattro a trenta mesi, se l'offesa è diretta ad altro pubblico ufficiale o ad un membro del Parlamento.

Se il delitto è commesso contro un Corpo giudiziario, politico od amministrativo ed al cospetto di esso, la pena è della reclusione da uno a tre anni, salvo quanto è disposto nell'articolo 118. L'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Corpo offeso.

Se il delitto è commesso con violenza o minaccia, non costituente delitto più grave, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

187. Il colpevole del delitto preveduto nell'articolo precedente non è ammesso a provare, a sua scusa, la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite all'offeso.

188. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano quando il pubblico ufficiale abbia, con atti arbitrarii, provocato il fatto, eccedendo i limiti delle sue funzioni.

189. In tutti i casi non preveduti da una speciale disposizione di legge, chiunque commette un delitto contro una delle persone indicate nella prima parte dell'articolo 186 per causa delle sue funzioni è punito con la pena stabilita per il delitto commesso aumentata di un sesto.

CAPO IX.

Della violazione di sigilli, e delle sottrazioni da luoghi di pubblico deposito.

190. Chiunque infrange, rimuove o viola in qualsiasi modo i sigilli apposti per disposizione della legge, o per ordine dell'Autorità, a fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con multa da lire cinquanta a mille.

Se il colpevole è l'ufficiale pubblico che ha ordinata od eseguita l'apposizione dei sigilli, od il custode delle cose assicurate coi medesimi, la reclusione è da trenta mesi a cinque anni e la multa da lire trecento a tremila.

Il pubblico ufficiale od il custode, per negligenza del quale è stato commesso il delitto, è punito con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

191. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge od altera corpi di reato, atti o documenti custoditi in un pubblico ufficio o presso un pubblico ufficiale, in ragione di tale sua qualità, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

Se il colpevole è lo stesso pubblico ufficiale che ne aveva la consegna per ragione del suo ufficio, la pena, quando il fatto non costituisca delitto più grave, è della interdizione perpetua dai pubblici ufficii, della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da lire cinquanta a tremila

Se il danno è lieve, o se il colpevole ha restituito spontaneamente l'atto o il documento sottratto prima di ogni provvedimento giudiziale a suo riguardo ed a lui reso noto legalmente, la pena è diminuita dalla metà a due terzi.

192. Chiunque sottrae o converte in profitto di sè o di un terzo o rifiuta di consegnare a chi di ragione cose sottoposte a pignoramento od a sequestro e affidate alla sua custodia, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con multa da lire mille a tremila.

Se il colpevole è lo stesso proprietario della cosa pignorata o sequestrata, senza esserne il custode giudiziario, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno e della multa da lire trecento a millecinquecento.

Se il valore della cosa è lieve, la pena è diminuita della metà.

CAPO X.

Del millantato credito presso pubblici ufficiali.

193. Chiunque, millantando credito o aderenze presso pubblici ufficiali, riceve o fa promettere o dare a sè o ad altri danaro od altre cose come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di essi, o col pretesto di dover comperare il loro favore o di doverli rimunerare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, alle dette pene si aggiunge in ogni caso l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

CAPO XI.

Dei delitti dei fornitori di pubblici approvvigionamenti.

194. Chiunque, avendo assunta una impresa di forniture destinate a qualsiasi pubblico stabilimento, le fa mancare, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multa maggiore di lire cinquecento.

195. Chiunque commette frode nella specie, qualità o quantità delle cose destinate alle forniture indicate nell'articolo precedente è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con multa sino a lire tremila.

CAPO XII.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

196. Per gli effetti delle leggi penali sono considerati pubblici ufficiali:

1.° coloro che sono investiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, nell'amministrazione dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una Provincia o di un Comune;

2.° i notai, per ciò che concerne l'esercizio delle loro funzioni;

3.° gli agenti della Forza pubblica e gli uscieri addetti all'Ordine giudiziario.

Sono equiparati, per gli stessi effetti, ai pubblici ufficiali i Giurati, gli arbitri, i periti, gli interpreti e i testimoni, durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni.

197. Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale come circostanza costitutiva od aggravante di un reato, perchè commesso a causa delle funzioni da esso esercitate, comprende anche il caso in cui le persone indicate nell'articolo precedente più non avessero la qualità di pubblico ufficiale o non esercitassero quelle funzioni nel momento in cui è stato commesso il reato.

198. Quando taluno, per commettere un delitto, si vale delle facoltà o dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni delle quali è investito, la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata di un sesto, salvo che la qualità di pubblico ufficiale sia già stata considerata dalla legge.

199. Quando il pubblico ufficiale, a' termini dell'articolo 50 numero 1.°, non è punibile per avere operato in esecuzione di un ordine del suo superiore competente, la pena stabilita per il reato commesso si applica al superiore.

200. Qnando, per eseguire od occultare alcuno dei delitti preveduti nel presente titolo, il colpevole fa uso di un mezzo che costituisce per sè stesso un delitto più grave, è punito con la pena stabilita per il delitto più grave, aumentata da un sesto ad un terzo.

TITOLO IV.

DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

CAPO I.

Del rifiuto di ufficii legalmente dovuti.

201. Chiunque, chiamato nelle forme legali dall'Autorità a fare testimonianza o perizia, od a prestare un ufficio dovuto per legge, omette di presentarsi; ovvero, allegando una circostanza falsa, ottiene di esimersi dal comparire; ovvero, essendosi presentato, ricusa di fare la testimonianza o la perizia, o di prestare l'ufficio richiesto, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con multa da lire cento a mille.

Questa disposizione si applica anche ai Giurati, quando ottengono l'esenzione allegando una circostanza falsa.

Se si tratta di un perito, alla detenzione è aggiunta l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione od arte.

CAPO II.

Della simulazione di reato.

202. Chiunque denuncia all'Autorità giudiziaria, o ad un ufficiale pubblico avente obbligo di farne rapporto all'Autorità competente, un reato che sa non essere avvenuto, ovvero ne simula le tracce, per modo che l'Autorità possa, anche d'ufficio, intraprendere un procedimento penale per accertarlo, è punito, quando il fatto non costituisca il delitto preveduto nel capo seguente, con la reclusione sino a trenta mesi.

Con la stessa pena, è punito colui che davanti all'Autorità giudiziaria dichiara falsamente di aver commesso o di essere concorso a commettere un reato al quale fu estraneo, eccetto che la falsa dichiarazione sia diretta a salvare un prossimo congiunto.

CAPO III.

Della calunnia.

203. Chiunque, con denuncia o querela, avanti l'Autorità giudiziaria od avanti un ufficiale pubblico avente obbligo per legge di farne rapporto all'Autorità competente, incolpa taluno, che egli sa essere innocente, di un reato, ovvero ne simula a carico di esso le tracce o gli indizii, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Il colpevole, è punito con la interdizione perpetua dai pubblici ufficii e con la reclusione da cinque a dieci anni:

1.° se il reato falsamente attribuito importava una pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni;

2.° se in conseguenza della falsa incolpazione è stata pronunciata condanna irrevocabile ad una pena restrittiva della libertà personale.

La reclusione non può essere minore di quindici anni se la condanna irrevocabile è stata ad una pena superiore alla reclusione.

204. Quando il colpevole del delitto preveduto nell'articolo precedente si ritratta spontaneamente prima che sia pronunciata sentenza, o verdetto dei Giurati, sul fatto falsamente attribuito, la pena è diminuita da un terzo alla metà, avuto riguardo al tempo in cui è fatta la ritrattazione ed al pregiudizio recato; ed è diminuita di due terzi, se si ritratta prima di qualsiasi atto di procedimento.

CAPO IV.

Della falsità in giudizio.

205. Chiunque, chiamato a deporre come testimone avanti qualsiasi Autorità giudiziaria, depone il falso, o nega il vero, o tace ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

La reclusione è da tre a dieci anni, se il fatto è commesso:

1.° a danno di un imputato;

2.° nel dibattimento orale in un processo per delitto.

Se il fatto ha avuto per effetto una sentenza di condanna a pena maggiore della reclusione, il colpevole è punito con la reclusione da dodici a vent'anni.

Se la testimonianza è stata fatta senza giuramento, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

206. Va esente da pena il colpevole del fatto preveduto nell' articolo precedente:

1.° se, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sè medesimo od alcuno dei suoi prossimi congiunti, purchè non abbia esposto un' altra persona a procedimento penale od a condanna;

2.° se, avendo deposto in un dibattimento orale, ritratta il falso e manifesta il vero prima che il medesimo sia stato chiuso, o prima che la causa sia stata rinviata ad altra udienza.

Se la ritrattazione è fatta in tempo successivo, o se riguarda una falsa deposizione in causa civile, la pena è diminuita da un terzo alla metà, purchè la ritrattazione avvenga prima che sia pronunciata sentenza o verdetto dei Giurati nella causa in cui è stato deposto il falso; ma, se dalla falsa deposizione è derivato l' arresto di qualche persona od altro grave pregiudizio alla medesima, la pena è diminuita soltanto di un sesto.

207. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai periti ed agli interpreti, che, chiamati in tale loro qualità avanti l'Autorità giudiziaria, dànno pareri, informazioni o interpretazioni mendaci; e, trattandosi di periti, si aggiunge la interdizione temporanea dai pubblici ufficii, che si estende all' esercizio della professione od arte.

208. Chiunque suborna un testimone, perito od interprete a deporre il falso in giudizio, a negare il vero od a tacere, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai fatti od alle circostanze su cui è chiamato a deporre, è punito, quando la falsa testimonianza, perizia, od interpretazione abbia avuto luogo, con la reclusione da tre mesi a tre anni; e, rispettivamente, con la reclusione da quattro a dodici anni, e per non meno di quindici anni nei casi preveduti dal primo e dal secondo capoverso dell' articolo 205.

Se la falsa testimonianza è stata fatta senza giuramento, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

Alla pena restrittiva non eccedente cinque anni è sempre aggiunta l' interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Tutto ciò che è stato dato dal subornatore è confiscato.

209. La pena stabilita nell' articolo precedente è diminuita dalla metà ai due terzi, se il subornatore è l' imputato od un suo prossimo congiunto purchè egli non abbia esposto un' altra persona a procedimento penale od a condanna.

Se la falsa testimonianza, perizia o interpretazione è stata ritrattata nei modi e nel tempo indicati nell' articolo 206, la pena per il subornatore è diminuita da un sesto ad un terzo.

210. Chiunque nel prestare, come parte, un giuramento in giudizio civile, giura il falso, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi, con multa da lire cento a tremila e con l' interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Se il colpevole si è ritrattato prima della definizione della controversia, la pena della reclusione è da uno a sei mesi.

Capo V.

Della prevaricazione.

211. Il patrocinatore che, colludendo con la parte avversaria, od in altro modo, pregiudica la causa affidatagli, ovvero che nella medesima causa assiste parti contrarie, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii che si estende all' esercizio della professione, e con multa da lire cento a tremila.

Se, dopo aver difesa una parte, il patrocinatore assume, senza il consenso di questa, nella medesima causa, la difesa della parte contraria, è punito con la reclusione da quindici giorni a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a tremila.

212. Il patrocinatore in una causa penale, che pregiudica il suo difeso, è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii, che si estende all' esercizio della professione.

Se il difeso era imputato di un delitto che importava una pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, la reclusione è da quattro ad otto anni.

213. Il patrocinatore che si fa consegnare danaro od altre cose dal suo cliente col pretesto di dover pagare tasse o diritti che non sono dovuti, o in una misura maggiore di quanto è dovuto, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii, che si estende all' esercizio della professione, e con multa da lire millecinquecento a tremila.

Se, per ottenerne la consegna, il colpevole si è valso del pretesto di dover comprare il favore del testimone o perito che deve deporre o dare giudizio, del Pubblico Ministero che deve conchiudere, del magistrato o Giurato che deve decidere nella causa, o di doverlo rimunerare, è punito con la reclusione da sei a dodici anni, con multa non minore di lire tremila, e l' interdizione dai pubblici ufficii si estende sempre all' esercizio della professione.

Capo VI.

Del favoreggiamento.

214. Chiunque, in seguito ad un reato, senza concerto anteriore al medesimo, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurarne il profitto, ad eludere le investigazioni dell' Autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima od alla esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde od altera le tracce o gli indizii di un reato, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione o con la detenzione sino a cinque anni, purchè non si ecceda la metà della pena stabilita dalla legge per il reato stesso.

Va esente da pena chi ha prestato l' aiuto per procurare la impunità o diminuire la pena di un suo prossimo congiunto.

Capo VII.

Della evasione degli arrestati e della inosservanza di pena.

215. Chiunque, essendo legalmente in arresto, evade usando violenza alle persone, o mediante rottura, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

216. Il condannato, che evade usando uno dei mezzi indicati nello articolo precedente, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave:

1.° con un aumento sino a due anni del termine minimo stabilito dall' articolo 11 per la segregazione cellulare continua, se scontava la pena dell' ergastolo;

2.° con un prolungamento di pena equivalente ad un mese per ogni anno, e a tre giorni per ogni mese della pena che scontava, se trattasi di altra pena restrittiva della libertà personale.

Le dette pene si applicano al condannato ammesso, giusta l'articolo 13, a lavorare fuori delle case di pena, per il solo fatto dell'evasione o della fuga dal luogo in cui attendeva al lavoro.

217. Chiunque procura o facilita in qualsiasi modo l' evasione di un arrestato o condannato è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a trenta mesi, avuto riguardo alla gravità della imputazione o alla durata della pena; e, se il condannato scontava la pena dell' ergastolo, la reclusione o la detenzione è da trenta mesi a quattro anni.

Se, per procurare o facilitare l' evasione, il colpevole usa alcuno dei mezzi indicati nell' articolo 215, la pena, quando l' evasione non sia avvenuta, è da un mese a tre anni, e, quando l' evasione sia avvenuta, è da due a cinque anni: avuto riguardo in entrambi i casi alla gravità della imputazione o alla durata della pena.

La pena è diminuita di un terzo, se il colpevole è un prossimo congiunto dell' arrestato o del condannato,

218. Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato, che si rende in qualsiasi modo colpevole di connivenza nell'evasione di esso, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii; e, se per l'evasione è stato usato alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 215, la reclusione è da cinque a dieci anni, ancorchè la evasione non sia avvenuta.

Se, per procurare o facilitare l'evasione, il colpevole ha cooperato alle violenze o alle rotture, ovvero ha somministrato le armi o gli strumenti o non ne ha impedita la somministrazione, la pena è della interdizione perpetua dai pubblici ufficii e della reclusione da cinque a dieci anni, ancorchè l'evasione non sia avvenuta.

Se l'arrestato o condannato è evaso per negligenza del pubblico ufficiale, questi è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

219. Quando le violenze prevedute negli articoli precedenti sono commesse con armi, o i fatti ivi indicati sono avvenuti in una riunione di tre o più persone, di cui anche una sola fosse armata, ovvero in seguito a concerto, le pene stabilite nei medesimi articoli sono aumentate di un sesto; e, se il colpevole scontava la pena dell'ergastolo, il periodo minimo stabilito nell'articolo 11 per la segregazione cellulare continua è aumentato sino a tre anni.

220. Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o trasporto di un arrestato o condannato, che, senza autorizzazione, permette allo stesso di allontanarsi, anche temporaneamente, dal luogo in cui deve rimanere in arresto o scontare la pena, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Nel caso che segua l'evasione dell'arrestato o condannato, la detenzione è da sei a trenta mesi.

221. Qualora l'evaso si costituisca spontaneamente in carcere, la pena stabilita nell'articolo 215 è diminuita di un terzo; quella stabilita nel numero 2° dell'articolo 216 è diminuita della metà; e, nel caso preveduto nel numero 1° del detto articolo 216, l'evaso non va soggetto ad alcun aggravamento di pena.

222. Nei casi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 218 e nel capoverso dell'articolo 220, il colpevole va esente dalla pena stabilita nell'ultimo capoverso di detto articolo 218 e dell'aumento di pena stabilito nel capoverso dell'articolo 220, se, entro tre mesi dalla evasione, ha procurato l'arresto del fuggitivi o la presentazione di essi all'Autorità.

223. Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, il condannato che trasgredisce gli obblighi derivanti dalla condanna è punito:

1.° se si tratta della interdizione dai pubblici ufficii o della sospensione dall'esercizio di una professione od arte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila, ferma la durata della pena cui era stato condannato;

2.° se si tratta della vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, con la reclusione da quattro mesi ad un anno, rimanendo sospeso il corso della vigilanza durante la reclusione.

Capo VIII.

Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

224. Chiunque, al solo fine di esercitare un diritto, nei casi in cui dovrebbe e potrebbe ricorrere all'Autorità, si fa ragione da sè medesimo, è punito con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

Se il colpevole fa uso di minaccia o di violenza contro le persone, è punito con la detenzione sino ad un anno o con l'esilio locale da quattro mesi a due anni.

Se la violenza ha luogo a mano armata, od ha prodotto lesione personale, il colpevole è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione da dodici a trenta mesi o con l'esilio locale non minore di due anni.

Alla detenzione o all'esilio locale è sempre aggiunta la multa indicata nella prima parte del presente articolo.

Tranne il caso di violenza o minaccia, non si procede che a querela di parte.

225. Quando il colpevole del delitto preveduto nel prcedente articolo prova la sussistenza del diritto, la pena è diminuita di un terzo.

Capo IX.

Del Duello.

226. Chiunque sfida taluno a duello è punito con la detenzione sino a tre mesi o col confino sino a sei mesi, ancorchè la sfida non sia stata accettata o il duello non sia avvenuto; ma, se fu provocato, la pena è della sola multa sino a lire cinquecento.

Il provocatore del duello, ancorchè questo non sia avvenuto, se accetta la sfida, è punito con la multa da lire cento a millecinquecento.

227. Chiunque fa uso delle armi in duello, ancorchè non ne segua alcuna lesione personale, è punito con la detenzione sino a sei mesi.

228. Chiunque uccide altri in duello, o gli cagiona una lesione da cui è derivata la morte, è punito con la detenzione da trenta mesi a cinque anni.

Se trattasi di una lesione da cui è derivato alcuno degli effetti preveduti nei numeri 1° e 2° dell'articolo 353, il colpevole è punito con la detenzione da sei mesi a due anni.

229. Per il duellante che fu provocato la detenzione stabilita nei due precedenti articoli è diminuita di un terzo; e della metà, se fu anche sfidato.

230. I portatori della sfida sono puniti come lo sfidante, ma sono esenti da pena se hanno impedito il combattimento.

I padrini o secondi sono puniti con la detenzione sino ad un mese o col confino sino a sei mesi nel caso preveduto dall'art. 227; o con la detenzione da un anno a diciotto mesi o col confino da sei mesi a tre anni nei casi preveduti dall'articolo 228.

231. Chiunque pubblicamente ingiuria una persona o la fa segno a pubblico disprezzo per avere ricusato il duello, o divulga in qualsiasi modo il rifiuto della sfida, ovvero dimostrando o minacciando disprezzo, eccita altri al duello, è punito con la detenzione da un mese ad un anno.

232. Indipendentemente dalle norme stabilite per i delitti commessi in territorio estero, le disposizioni del presente capo si applicano anche quando il duello avviene in paese estero fra due cittadini, o fra un cittadino e uno straniero, se la sfida è stata fatta nello Stato.

233. Alle pene indicate nell'articolo 228 sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio e della lesione personale stabilite nei capi I e II del titolo IX:

1.° se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente regolate da padrini o secondi, ovvero il combattimento non seguì alla loro presenza;

2.° se le armi adoperate nel combattimento non sono eguali, e non sono spade, sciabole, ovvero pistole egualmente cariche, escluse quelle di precisione e a più colpi;

3.° se nella scelta delle armi o nel combattimento vi è stata frode o violazione delle condizioni regolate;

4.° se è stato espresso il patto che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso, ovvero se ciò risulti dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni regolate.

Con le stesse pene, diminuite di un terzo, sono puniti i padrini o secondi nei casi dei numeri 2°, 3° e 4°.

La frode o violazione delle condizioni regolate quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi che ne ha avuta conoscenza prima o nell'atto del combattimento.

234. Nei casi preveduti dal precedente articolo la pena non può essere mai minore di quelle rispettivamente stabilite negli articoli 227 a 230, e vi è sempre aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

235. Quando taluno dei duellanti è estraneo al fatto che ha cagionato il duello, e si batte invece di chi vi ha direttamente interesse, soggiace alle pene stabilite nei precedenti articoli 227, 228 e 233.

aumentate della metà. Non si applica questo aumento se il duellante è un prossimo congiunto della persona direttamente interessata.

236. Quando colui che provoca o sfida a duello o ne fa minaccia agisce con l'intento di carpire danaro od altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 387 o dell'articolo 388, secondo i casi.

TITOLO V.

DEI DELITTI CONTRO L' ORDINE PUBBLICO

CAPO I.

Della istigazione a delinquere.

237. Chiunque pubblicamente istiga a commettere un reato è punito per il solo fatto dell'istigazione, quando non costituisca altro delitto.

1.° con la reclusione da tre a cinque anni, se il reato istigato importi una pena superiore alla reclusione;

2.° con la reclusione o con la detenzione sino a due anni, se il reato cui si riferisce la istigazione importi l' una o l'altra di queste pene;

3.° con la multa sino a lire mille negli altri casi.

Nei casi preveduti nei numeri 2° e 3° non si può mai eccedere il terzo del massimo della pena stabilita dalla legge per il reato cui si riferisce la istigazione.

238. Chiunque pubblicamente fa l'apologia di fatti qualificati delitti dalla legge penale, od incita alla disobbedienza delle leggi, ovvero in modo pericoloso alla pubblica tranquillità incita all' odio tra le varie classi sociali, è punito, quando il fatto non costituisca altro delitto, con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

CAPO II.

Della associazione per delinquere.

239. Chiunque prende parte ad un'associazione di cinque o più persone diretta a commettere delitti, benchè di specie non ancora determinata, è punito, per il solo fatto dell'associazione, con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

Se gli associati scorrono le campagne o le pubbliche vie, e se uno o più di essi portano armi o le tengono in luogo di deposito, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni.

Se vi sono promotori, direttori o capi dell'associazione, la pena per questi è della reclusione da quattro ad otto anni nel caso indicato nella prima parte del presente articolo, e da otto a dodici anni nel caso indicato nel precedente capoverso.

Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

240. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 63, presta ricovero od assistenza agli associati, od a taluno di essi, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Va esente da pena colui che ha somministrato vitto o ricovero ad un prossimo congiunto.

241. Per i delitti commessi dagli associati, o da taluno di essi, nel tempo o per occasione dell' associazione, si applicano le disposizioni del titolo VII del libro primo, aumentata la pena da un sesto ad un terzo.

242. Chiunque prende parte ad un' associazione diretta a commettere il delitto preveduto dall' articolo 238 è punito con la detenzione da sei a diciotto mesi e con multa da lire cento a tremila.

CAPO III.

Dell'eccitamento alla guerra civile, delle bande armate e della pubblica intimidazione.

243. Chiunque commette azioni dirette a suscitare la guerra civile od a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del regno è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da nove a quindici anni; e da dodici a diciotto, se ha raggiunto, anche in parte, l'intento.

244. Chiunque, senza legittima autorizzazione, forma bande armate, per uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo 127, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da tre ad otto anni.

Tutti gli altri che fanno parte delle dette bande sono puniti con la reclusione da diciotto mesi a cinque anni.

Sono pure applicabili le disposizioni degli articoli 129, 133 e 240.

245. Chiunque, nel solo scopo di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti od altre macchine o materie esplodenti, ovvero minaccia un disastro di pericolo comune, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi.

Se lo scoppio o la minaccia avviene in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di pericolo comune, di pubbliche commozioni o calamità, o di disastri, la reclusione può estendersi sino a cinque anni.

Alla reclusione può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell' Autorità di pubblica sicurezza.

TITOLO VI.

DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

CAPO I.

Della falsità in monete ed in carte di pubblico credito.

246. È punito con la reclusione da sei a dodici anni:

1.° chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nello Stato o fuori;

2.° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3.° chiunque, di concerto con coloro che hanno eseguito o sono concorsi ad eseguire la contraffazione od alterazione di monete, le mette in circolazione, o le introduce o le spende nello Stato, ovvero le procura ad altri con lo scopo di metterle in circolazione o di spenderle.

Se il valore legale o commerciale rappresentato dalla moneta contraffatta od alterata supera lire diecimila, la pena è della reclusione da nove a quindici anni.

Se il valore intrinseco delle monete contraffatte è uguale o superiore a quello delle monete genuine, la pena è della reclusione da trenta mesi a cinque anni.

247. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, di concerto con chi ha così alterato la moneta, commette alcuno dei fatti indicati nel numero 3° del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

248. Chiunque, senza concerto con chi ha eseguito od è concorso ad eseguire la contraffazione o l'alterazione, mette in circolazione o spende monete contraffatte od alterate, è punito, se si tratta di quelle indicate nell' articolo 246 con la reclusione da uno a sette anni, e se si tratta di quelle indicate nell' articolo 247 con la reclusione da quattro a trenta mesi.

Se il colpevole aveva ricevuto in buona fede le monete, la pena è della detenzione sino a sei mesi o della multa sino a lire duemila.

249. Per gli effetti delle leggi penali, sono parificate alla moneta le carte di pubblico credito.

Si comprendono sotto il nome di *carte di pubblico credito*, oltre quelle che hanno corso forzoso o legale come moneta, le carte, sia nominative sia al portatore, emesse dai Governi, e che costituiscono titoli negoziabili, e tutte le altre aventi corso legale o commerciale emesse da stabilimenti a ciò autorizzati.

250. Chiunque fabbrica o ritiene materie o strumenti destinati alla

contraffazione od alterazione delle monete o delle carte di pubblico credito è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

251. Quando per i delitti preveduti negli articoli precedenti si applica la pena della reclusione, sono sempre aggiunte la multa e la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

252. Va esente da pena colui che, avendo eseguito o essendo concorso ad eseguire la contraffazione od alterazione di monete o carte di pubblico credito, è riuscito, prima che l'Autorità ne avesse notizia, ad impedirne la circolazione.

Capo II.

Della falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte.

253. Chiunque contraffà il sigillo dello Stato destinato ad essere apposto agli atti del Governo, o fa uso di tale sigillo, anche se da altri contraffatto, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con multa.

254. Chiunque contraffà il sigillo di un'Autorità dello Stato, di una Provincia, di un Comune, di un notaio o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune, o fa uso di tale sigillo, anche se da altri contraffatto, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi e con multa sino a lire millecinquecento.

255. Chiunque contraffà in qualsiasi modo i bolli, punzoni, marchi od altri strumenti destinati per disposizione delle leggi o del Governo ad una pubblica certificazione, ovvero fa uso di tali strumenti, anche se da altri contraffatti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire cinquanta a tremila.

Con le stesse pene è punito chi, non avendo partecipato alla contraffazione, espone in vendita oggetti sui quali si è fatto uso di detti strumenti contraffatti.

256. Chiunque contraffà le sole impronte degli strumenti indicati nei precedenti articoli con un mezzo non atto alla riproduzione, e diverso dall'uso degli strumenti contraffatti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni nel caso dell'articolo 253; sino a due anni, nel caso degli articoli 254 e 255; e sempre con multa sino a lire mille.

257. Chiunque contraffà in qualsiasi modo la carta bollata, i francobolli o le marche da bollo dello Stato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con multa da lire mille a tremila.

258. Chiunque contraffà i bolli per la carta bollata, per i francobolli o per le marche da bollo, o la carta filigranata per l'applicazione di detti bolli, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a mille.

259. Chiunque fa uso di carta bollata, di marche da bollo o di francobolli contraffatti, ovvero li espone in vendita o li mette in circolazione, è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con multa sino a lire cinquecento.

260. Chiunque, non avendo partecipato ad alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, ritiene i sigilli o i bolli contraffatti, ovvero le materie o gli strumenti destinati alla contraffazione, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a cinquecento.

261. Chiunque si è procurato i veri sigilli, bolli o marchi indicati nel presente capo, e ne ha fatto uso a danno altrui, è punito con la reclusione da quattro mesi a cinque anni e con multa sino a lire tremila.

262. Chiunque contraffà od altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trsporto di persone o cose, ovvero fa uso di biglietti contraffati od alterati, è punito con la reclusione sino ad un anno e con multa da lire cinquanta a mille.

263. Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire dai francobolli, dalle marche da bollo, o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto i segni destinati ad indicare l'uso già fattone, è punito con la reclusione sino a tre mesi e con multa sino a lire cinquecento.

Capo III.

Della falsità in documenti.

264. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma in tutto od in parte, un documento falso, od altera un documento vero, in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Se il documento fa fede per legge sino a querela di falso, la pena non può essere minore di dieci anni.

Ai documenti suindicati sono equiparate le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengono luogo dell'originale mancante.

265. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando, nell'esercizio delle sue funzioni, un documento, attesta come veri e seguiti alla sua presenza fatti o dichiarazioni non vere, od omette o altera le dichiarazioni a lui fatte, è punito con le pene stabilite nell'articolo precedente.

Se il documento che attesta fatti non veri è un certificato idoneo a recare pregiudizio, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

266. Il pubblico ufficiale, che, supponendo un documento pubblico non esistente, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un documento pubblico diversa dall'originale senza che questo sia stato alterato o soppresso, è punito con la reclusione da tre a dieci anni; e, se il documento è tra quelli che per legge fanno fede in giudizio sino a querela di falso, la pena non può essere minore di sei anni.

267. Chiunque, non essendo pubblico ufficiale, commette una falsità in documento pubblico nei modi indicati nell'articolo 264, è punito con la reclusione da tre a dieci anni; e, se il documento fa fede per legge sino a querela di falso, la pena non può essere minore di sei anni.

Se la falsità è commessa nella copia di un documento pubblico, sia supponendone l'originale, sia rilasciandola diversa dal vero, sia alterando una copia vera, la pena è della reclusione da uno a cinque anni; e, se il documento fa fede per legge sino a querela di falso, la pena non può essere minore di tre anni.

268. Chiunque, con altrui pregiudizio, anche meramente possibile, attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un documento pubblico, l'identità o lo stato della propria o dell'altrui persona, od altre circostanze di fatto, delle quali il documento è destinato a provare la verità, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da quattro mesi ad un anno; e da nove a trenta mesi, se si tratta di un atto dello stato civile o dell'Autorità giudiziaria.

Con la stessa pena della reclusione da quattro mesi ad un anno è punito chi in un titolo od effetto di commercio attesta falsamente l'identità della propria o dell'altrui persona.

269. Chiunque forma, in tutto od in parte, un documento privato falso od altera un documento privato vero in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, è punito, quando se ne sia fatto in qualsiasi modo uso, con la reclusione da dodici a trenta mesi.

270. Chiunque fa uso o in qualsiasi modo profitta di un documento falso è punito, ancorchè non sia concorso nella falsità, con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo 267, se si tratta di documento pubblico, e con la pena stabilita nell'articolo 269, se si tratta di documento privato.

271. Quando il colpevole ha commesso uno dei delitti indicati negli articoli precedenti per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, è punito con la reclusione sino a trenta mesi, se trattasi di documento pubblico, e sino ad un anno, se trattasi di documento privato.

272. Chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, con altrui pregiudizio, anche meramente possibile, un documento originale o una copia del medesimo, che, secondo la legge, tiene luogo dell'originale mancante, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 264, 267, 268 e 269, secondo le distinzioni in essi contenute.

273. Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti sono equiparati ai pubblici ufficiali coloro che sono investiti di un

ufficio, a cui la legge attribuisce pubblica fede, e ai documenti pubblici le cambiali e tutti i titoli di credito trasmissibili per girata e al portatore.

Capo IV.

Della falsità in passaporti, licenze, certificati ed in altri atti.

274. È punito con la reclusione da uno a diciotto mesi:

1.° chiunque contraffà passaporti, fogli di via, o di soggiorno, o licenze;

2.° chiunque altera in qualsiasi modo documenti veri della specie indicata nel numero precedente, allo scopo di riferirli a persone, luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati, ovvero falsamente ne fa apparire eseguite le vidimazioni od adempiute le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia;

3.° chiunque fa uso di licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno contraffatti od alterati, o li rimette ad altri affinchè ne faccia uso.

275. Chiunque, nel farsi rilasciare licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, si attribuisce nei medesimi falso nome o cognome, o falsa qualità, o concorre a farne attestazione all'Autorità che li rilascia, è punito con la reclusione sino ad un anno.

276. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, commette uno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, od in qualsiasi modo partecipa all'esecuzione di essi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

277. Chiunque, essendo per legge tenuto a notificare all'Autorità competente le persone alle quali dà alloggio, scrive o lascia scrivere false designazioni sui registri prescritti dalla legge o dai regolamenti, ovvero notifica all'Autorità stessa falsamente le persone alloggiate, è punito con la reclusione sino a tre mesi.

278. Il medico, il chirurgo od altro ufficiale di sanità, che rilascia per solo favore un falso attestato, destinato a fare fede presso l'Autorità, è punito con la multa da lire cento a mille; e, se lo ha rilasciato sotto il vincolo del giuramento, si aggiunge la reclusione sino ad un mese.

Se, per effetto dell'attestato falso, una persona sana di mente è stata ammessa o trattenuta in un manicomio, o ne è derivato altro grave pregiudizio, il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il delitto è stato commesso mediante corruzione, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire trecento a tremila.

Con la stessa pena indicata nel precedente capoverso è punito il corruttore.

279. Il pubblico ufficiale o chiunque ha legale facoltà di rilasciare un certificato, il quale attesta falsamente nel medesimo la buona condotta, l'indigenza, od altre circostanze atte a procacciare alla persona in esso nominata la beneficenza o la fiducia pubblica o privata, od il conseguimento di uffici o impieghi pubblici o di favori o di benefizii di legge, o l'esenzione da funzioni, servigii od oneri pubblici, è punito con la multa da lire cento a millecinquecento.

280. Chiunque, non avendo le qualità o le facoltà indicate nei due articoli precedenti, contraffà un attestato o certificato della specie ivi preveduta o ne altera uno vero, o fa uso di un tale attestato o certificato contraffatto od alterato, è punito con la reclusione sino ad un anno.

281. Chiunque, per trarre in errore l'Autorità, presenta ad essa un documento, attestato o certificato vero, attribuendolo falsamente a sè o ad altri, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Capo V.

Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti.

282. Chiunque, col diffondere false notizie o con altri mezzi fraudolenti, produce sul pubblico mercato, o nelle borse di commercio, un aumento od una diminuzione nei prezzi di salarii, merci o valori negoziabili sul pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquecento a tremila.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni, della interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione, e della multa oltre mille lire, se il delitto è commesso da pubblici mediatori o da agenti di cambio.

283. Chiunque fa uso in danno altrui di misure o di pesi contraffatti od in qualsiasi modo alterati, ovvero diversi da quelli stabiliti dalle leggi o dai regolamenti, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione sino ad un mese e con multa sino a lire cento; e, se il colpevole è un pubblico esercente, con la reclusione sino a tre mesi e con multa da lire cinquanta a cinquecento.

L'esercente colpevole di semplice ritenzione di misure o di pesi contraffatti od alterati è punito con la multa sino a cinquecento lire.

284. Chiunque, nell'esercizio del suo commercio, inganna il compratore sul titolo delle materie d'oro o d'argento, o sulle qualità delle pietre preziose, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da quattro a dodici mesi e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

285. Chiunque contraffà od altera i nomi, marchi o bolli degli autori di opere dell'ingegno, dei proprietarii di razze di animali, dei fabbricatori, speditori o imprenditori di commerci o di industrie, ovvero i disegni o modelli industriali ai medesimi appartenenti, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a cinquemila.

Il giudice può ordinare che la sentenza di condanna sia inserita in un giornale, da lui designato, a spese del condannato.

286. Chiunque pone in vendita, ovvero introduce dall'estero per farne commercio, opere d'arte, manifatture, animali o mercanzie di qualsiasi specie, con nomi, marchi o bolli contraffatti, è punito giusta le disposizioni dell'articolo precedente.

287. Chiunque, con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni od altri artificii fraudolenti turba la libertà degli incanti o delle offerte, o ne allontana gli offerenti, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione, da quattro a dodici mesi e con multa da lire cinquanta a cinquemila.

Se il colpevole è la persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa non può essere minore di lire cinquecento.

TITOLO VII.

DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

Capo I.

Dell'incendio, della inondazione, della sommersione e di altri delitti di pericolo comune.

288. Chiunque appicca un incendio all'edificio altrui, a navi in costruzione, ad opificii industriali, a depositi di merci, a miniere, cave, sorgenti od ammassi di materie combustibili, a piantate di alberi o di arbusti, o ad altri prodotti campestri attaccati al suolo, ovvero ad ammassi di prodotti campestri staccati dal suolo è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Se l'incendio fu appiccato ad edificii altrui abitati o destinati all'abitazione, all'esercizio di un culto o a pubbliche riunioni e durante le medesime, ad edificii pubblici o destinati ad uso pubblico o ad istituzioni di pubblica utilità, ovvero ad officine o magazzini di materie infiammabili od esplosive, ovvero ad arsenali o veicoli di strade ferrate, quando contengano persone o materie infiammabili od esplosive la reclusione può estendersi sino a quindici anni.

289. Chiunque, nello scopo di distruggere in tutto o in parte edificii o cose indicate nell'articolo precedente, colloca o fa esplodere mine, torpedini od altre opere o macchine esplodenti, ovvero colloca od accende materie infiammabili atte a produrre tale effetto, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nell'articolo medesimo.

290. Chiunque cagiona una inondazione è punito con la reclusione da cinque a dieci anni; e da nove a quindici, se ne è derivato pericolo per la vita delle persone.

291. Chiunque rompe argini o dighe, od altre opere palesemente destinate a pubblica difesa contro le acque od a pubblico riparo da infortunii, è punito, se ha fatto sorgere il pericolo di una inondazione o di altro disastro, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto è seguita l'inondazione od altro disastro, si applica la disposizione dell'articolo precedente.

292. Chiunque appicca l'incendio a navi o edificii natanti di qualsiasi genere, ovvero ne cagiona la sommersione, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni; e da nove a quindici, se ne è derivato pericolo per la vita delle persone.

293. Chiunque, distruggendo, rimovendo o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne od altri segnali, o adoperando falsi segnali od altri artifizii, fa sorgere il pericolo di naufragio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto è seguito il naufragio, si applica quanto è disposto nell'articolo precedente.

294. Chiunque in qualsiasi modo distrugge, in tutto od in parte, o rende altrimenti inservibili vie od opere destinate alle pubbliche comunicazioni per terra o per acqua, o rimuove gli oggetti destinati alla sicurezza delle medesime, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da uno a cinque anni; e da sei a dodici anni, se ne è derivato pericolo, anche meramente possibile per la vita delle persone.

295. Chiunque, nel fine di impedire l'estinzione di un incendio o le opere di difesa contro una inondazione o sommersione, sottrae o rende inservibili i materiali, apparecchi o strumenti a ciò destinati, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

296. Le norme e le pene stabilite negli articoli 288, 289, 290 e 292 si applicano anche a colui che, commettendo su edificii o cose di sua proprietà uno dei fatti indicati negli articoli medesimi, danneggia o espone a pericolo persone o edificii o cose altrui della specie indicata nei detti articoli, ed egli abbia potuto prevederlo.

297. Chiunque, per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona un incendio od una esplosione, una inondazione, una sommersione, una rovina od altro disastro di pericolo comune, è punito con la detenzione sino a trenta mesi e con multa sino a lire mille; e, se vi fu pericolo per la vita delle persone, con la detenzione da uno a cinque anni e con multa da lire trecento a tremila.

Capo II.

Dei delitti contro la sicurezza del servizio ferroviario e telegrafico.

298. Chiunque, ponendo oggetti sopra una strada ferrata, o chiudendo od aprendo le comunicazioni dei binarii, o facendo segnali falsi, od in qualsiasi altro modo, anche senza aver danneggiato il materiale della strada, delle macchine o dei veicoli, fa sorgere il pericolo di un disastro, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro è avvenuto, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni, e da nove a quindici se il fatto ha esposto a pericolo, anche meramente possibile, la vita o la salute delle persone.

299. Chiunque danneggia una strada ferrata, o le macchine, i veicoli, gli strumenti od altri oggetti od apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione sino a cinque anni.

300. Chiunque lancia corpi contundenti o proiettili contro convogli in corso è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione sino a cinque anni.

301. Chiunque, per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, fa sorgere il pericolo di un disastro sulle strade ferrate, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a tremila; e con la detenzione da tre a cinque anni e con multa superiore a lire tremila, se il disastro è avvenuto.

302. Chiunque danneggia le macchine, gli apparecchi od i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, od in altro qualsiasi modo interrompe il servizio dei telegrafi, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da quattro mesi a cinque anni.

Capo III.

Dei delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica.

303. Chiunque, corrompendo od avvelenando acque potabili d'uso comune o cose destinate alla pubblica alimentazione, mette a pericolo la vita o la salute delle persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

304. Chiunque contraffà od adultera in modo pericoloso alla salute sostanze medicinali od alimentari od altre cose destinate ad essere poste in commercio, ovvero pone in commercio tali sostanze o cose contraffatte o adulterate, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquecento a cinquemila.

Se il colpevole è un fabbricante di prodotti chimici, un farmacista o un droghiere, la reclusione è da uno a quattro anni, e la multa può estendersi al massimo.

305. Chiunque vende sostanze alimentari od altre cose non contraffatte nè adulterate, ma pericolose alla salute, senza che questo pericolo sia noto al compratore, è punito con la reclusione sino ad un anno e con multa da lire cento a tremila.

306. Chiunque pone in commercio sostanze medicinali o alimentari contraffatte o adulterate, benchè in modo non pericoloso alla salute, ovvero vende sostanze medicinali o alimentari di specie diversa o deteriore da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione sino a tre mesi e con multa da lire cinquanta a cinquecento.

Se il colpevole è un fabbricante di prodotti chimici, un farmacista o un droghiere, la reclusione può estendersi a sei mesi e la multa è da lire cento a mille.

307. Quando alcuno dei fatti preveduti nei precedenti articoli è stato commesso per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, il colpevole è punito:

1.° con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa sino a lire mille, nel caso dell'articolo 303;

2.° con la detenzione sino a sei mesi e con multa sino a lire cinquecento, nei casi degli articoli 304 e 305;

3.° con la detenzione sino ad un mese e con multa sino a lire cento, nei casi dell'articolo 306.

308. Le sostanze, merci o derrate contraffatte od alterate sono confiscate anche se non vi sia stata condanna, od appartengano ad un terzo; e può esserne ordinata la distruzione.

309. Chiunque, mediante incetta o altri mezzi consimili, produce la deficienza o il rincarimento fittizio di sostanze alimentari è punito con la reclusione sino ad un anno e con multa da lire cento a tremila.

Se il rincarimento è stato prodotto con false notizie e con altri mezzi fraudolenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire cinquecento a cinquemila; alle quali pene è aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici estesa all'esercizio della professione, se il colpevole è un pubblico mediatore.

Capo IV.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

310. Quando da alcuno dei delitti preveduti negli articoli 288 a 294, 298 a 300, 302 a 305 è derivata morte o lesione personale di taluno, si applicano rispettivamente le pene stabilite per i delitti ivi preveduti aumentate della metà sino al doppio, se è derivata la morte,

e da un terzo alla metà, se è derivata lesione personale. Resta salvo quanto è disposto negli articoli 347 e 354.

311. Quando alcuno dei delitti preveduti nelle disposizioni contenute nei due primi capi del titolo presente è stato commesso da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, ovvero in tempo di pericolo comune, di pubbliche calamità o commozioni, la pena è aumentata di un terzo.

312. Quando alcuno dei delitti preveduti nelle disposizioni del titolo presente è stato commesso da una persona incaricata di custodire, vigilare o dirigere i servizii, i lavori, i materiali o i commercii indicati negli stessi articoli, le pene ivi rispettivamente stabilite sono aumentate da un sesto ad un terzo.

313. Quando il danno alle case derivate da taluno dei delitti preveduti nelle disposizioni contenute nei due primi capi del titolo presente è assai tenue, ovvero se il colpevole, mosso da pentimento, si è adoperato ad impedirne o a diminuirne le conseguenze, le quali risultarono assai lievi, la pena può essere diminuita da uno a due terzi.

TITOLO VIII.

DEI DELITTI CONTRO IL BUON COSTUME E L'ORDINE DELLE FAMIGLIE.

CAPO I.

Della violenza carnale, della corruzione di minorenni e dell'oltraggio al pudore.

314. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno e dell'altro sesso a congiunzione carnale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Con la stessa pena è punito chiunque si congiunge carnalmente con una persona dell'uno o dell'altro sesso la quale nel momento del fatto:

1.° non ha compiuto gli anni dodici, ovvero gli anni quindici se il colpevole ne è l'ascendente o il tutore;

2.° non è in grado di resistere per malattia di mente o di corpo, o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, o per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati.

315. Chiunque, usando dei mezzi o profittando delle condizioni indicate nell'articolo precedente, commette con persona dell'uno o dell'altro sesso atti di libidine, che non costituiscono tentativo del delitto preveduto in detto articolo, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

316. Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti è commesso con abuso di autorità, di fiducia o di relazioni domestiche e simili, la pena, nei casi dell'articolo 314, è della reclusione da otto a dodici anni, e da quattro a sette anni, nel caso dell'articolo 315.

Se il delitto è commesso da un ascendente o dal tutore, sopra una persona che non ha compiuto dodici anni, la pena, nei casi dell'articolo 314, è della reclusione da dieci a quindici anni, e, nel caso dell'articolo 315, da sei a dieci anni.

Se dal fatto è derivato alla persona offesa un danno nella salute, o la morte, si applicano congiuntamente le pene per la lesione personale o per l'omicidio, secondo le disposizioni del titolo VII del libro primo.

317. Chiunque, mediante atti di libidine, corrompe una persona minore di anni quindici è punito con la reclusione sino ad un anno e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il delitto è commesso col mezzo d'insidie o d'inganno, ovvero se è commesso dall'ascendente o da chi ha la cura, la custodia, la vigilanza, anche temporanea, della persona minore, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire cento a tremila.

318. Per i delitti preveduti nei precedenti articoli si procede solamente a querela di parte; ma la remissione non è più ammessa dopo che fu aperto il dibattimento.

Si procede d'ufficio quando il fatto:

1.° ha prodotto la morte della persona offesa, o è stato accompagnato da altro delitto che importi una pena restrittiva della libertà personale non minore di trenta mesi per cui si deve procedere di ufficio;

2.° è stato commesso in luogo pubblico od esposto al pubblico.

319. Chiunque, in modo da eccitare pubblico scandalo, tiene incestuosa relazione con un discendente od ascendente, anche illegittimo ovvero con una sorella od un fratello, sia germano, consanguineo od uterino, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

320. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, fa oltraggio al pudore od al buon costume, con atti impudici od osceni, in luogo pubblico od esposto al pubblico, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi.

321. Chiunque offende il pudore per mezzo di scritture, disegni od altri oggetti osceni, sotto qualunque forma divulgati od esposti al pubblico od offerti in vendita, è punito con la reclusione sino a tre mesi e con multa da lire cinquanta a cinquecento.

CAPO II.

Del ratto.

322. Chiunque, con violenza, minaccia od inganno, sottrae o ritiene per fine di libidine o di matrimonio, una donna maggiore di età od emancipata, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

323. Chiunque, con violenza, minaccia od inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine o di matrimonio, una persona di età minore, ovvero una donna coniugata, è punito con la reclusione da tre a sette anni; e se la sottrae o ritiene senza violenza o minaccia, ma col suo consenso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la persona rapita non aveva compiuto gli anni dodici, il colpevole è punito, anche quando non abbia fatto uso di violenza, minaccia od inganno, con la reclusione da cinque a dieci anni.

324. Quando alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti è accompagnato o susseguito da taluno dei fatti preveduti negli articoli 314 e 315, si applicano le disposizioni del titolo VII del libro primo.

325. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, senza aver commesso alcun atto di libidine, ha rimesso volontariamente in libertà la persona rapita, restituendola alla casa da cui la sottrasse od a quella della sua famiglia, o collocandola in altro luogo sicuro, la reclusione è da un mese a due anni nel caso dell'articolo 322, e, rispettivamente, da sei mesi a tre anni e da trenta mesi a cinque anni, nei casi dell'articolo 323.

326. Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti è commesso per fine di matrimonio, alla reclusione può essere surrogata la detenzione.

327. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti si procede solamente a querela di parte; eccetto che sieno stati commessi sopra una persona minorenne non soggetta alla patria podestà, nè provvista di tutore o curatore, o siano accompagnati da altro delitto che importi una pena restrittiva della libertà personale non minore di trenta mesi e per cui si deve procedere d'ufficio.

CAPO III.

Del lenocinio.

328. Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una donna minore di età, o ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cento a tremila.

La reclusione è da tre a sette anni e la multa è non minore di lire cinquecento, se il delitto è commesso:

1.° su una fanciulla che non ha compiuto gli anni dodici;

2.° col mezzo d'insidie o d'inganno;

3.° da ascendenti, da affini in linea retta ascendentale, da genitori adottivi o dal marito, ovvero dal tutore;

4.º da persona cui il minore era stato affidato per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia, anche temporanea;

5.º abitualmente, o per fine di lucro.

329. Chiunque favorisce od agevola la prostituzione o la corruzione di una minorenne, nei modi o nei casi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da lire trecento a cinquemila.

330. L'ascendente, l'affine in linea retta ascendentale, il marito o il tutore, che con violenza o minaccia costringe a prostituirsi il discendente o la moglie, ancorchè maggiorenni, od il minore sottoposto alla sua tutela, è punito con la reclusione da sei a dieci anni; e, se ha fatto uso soltanto d'insidie o d'inganno, con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

331. Quando il colpevole di taluno dei delitti preveduti negli articoli precedenti è il marito, si procede soltanto a querela della moglie; e, se essa è minore, anche a querela di colui che, se fosse nubile, avrebbe sopra di essa la podestà patria o tutoria.

Capo IV.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

332. La condanna per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 314, 315, 317, 319, 328 e 329, produce, rispetto agli ascendenti, la perdita di ogni diritto che, in forza della patria podestà, è loro concesso dalla legge sulle persone e sui beni dei discendenti a pregiudizio dei quali hanno commesso il delitto, e, rispetto ai tutori, la rimozione dalla tutela e la esclusione da ogni altro ufficio tutelare.

333. Quando alcuno dei delitti preveduti negli articoli 314, 315, 316, 322 e 323, è commesso sulla persona di una pubblica meretrice, le pene in essi stabilite sono diminuite da una metà ai due terzi.

334. Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 314, 315, 322 e 323 va esente da pena se, prima che sia pronunciata la condanna, contrae matrimonio con la persona offesa; e in tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno avuto parte nel delitto, salva, ove ne sia il caso, la pena per gli altri reati.

Se il matrimonio ha luogo dopo la condanna, cessa l'esecuzione e cessano gli effetti penali della condanna.

Capo V.

Dell'adulterio e del concubinato.

335. La moglie adultera è punita con la detenzione da quattro a trenta mesi.

Con la stessa pena è punito l'adultero.

336. Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi, e la condanna produce la privazione della podestà maritale.

La concubina è punita con la detenzione sino ad un anno.

337. Quando il coniuge colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli, era legalmente separato dall'altro coniuge od era stato da esso abbandonato, la pena per ciascuno dei colpevoli è della detenzione sino a tre mesi.

338. L'azione penale non può essere esercitata che a querela del marito o della moglie, e si estende di diritto all'adultero ed alla concubina.

La querela non è più ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui il coniuge offeso ebbe notizia del fatto.

339. L'azione penale si estingue e cessano gli effetti del procedimento:

1.º se la querela fu prodotta dal marito, qualora la moglie provi che egli stesso, da non oltre cinque anni, ha commesso il delitto preveduto nell'articolo 336, o l'ha costretta a prostituirsi, ovvero ne ha eccitata o favorita la prostituzione;

2.º se la querela fu prodotta dalla moglie, qualora il marito provi che essa stessa, nel tempo suddetto, ha commesso adulterio;

3.º se il coniuge querelante ha fatto remissione in qualsiasi stato della causa.

La remissione che il coniuge offeso fa all'altro coniuge giova anche all'adultero ed alla concubina; e, se è fatta dopo la condanna, produce l'estinzione di questa, e ne fa cessare gli effetti.

Capo VI.

Della bigamia.

340. Chiunque, essendo legato da valido matrimonio, ne contrae un altro è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a tre anni; e da quattro a sette anni se indusse in errore sulla sua libertà di stato la persona con la quale ha contratto il matrimonio.

Con la stessa pena da uno a tre anni è punito colui che essendo libero, contrae matrimonio con persona legata da valido matrimonio.

341. La prescrizione dell'azione penale per il delitto preveduto nell'articolo precedente decorre dal giorno in cui uno dei due matrimoni è stato sciolto o dichiarato nullo.

Capo VII.

Della supposizione e della soppressione d'infante.

342. Chiunque occulta o cambia un infante, col fine di sopprimerne o alterarne lo stato civile, od altrimenti lo suppone, per farlo figurare come esistente nei registri dello stato civile, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

343. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, depone un infante legittimo in un ospizio di trovatelli o in altro luogo di pubblica beneficenza, ovvero ve lo presenta occultandone la legittimità o dichiarandolo illegittimo, è punito con la reclusione sino a cinque anni, e sino a dieci se il colpevole è un ascendente.

344. Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, che lo ha commesso nel fine di salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia, anche adottiva, o della sorella, ovvero nel fine di evitare sovrastanti sevizie, è punito con la detenzione da uno a trenta mesi.

TITOLO IX.

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

Capo I.

Dell'omicidio.

345. Chiunque, nel fine di uccidere, cagiona la morte ad alcuno, è punito con la reclusione non minore di venti anni.

346. La pena della reclusione non può applicarsi per meno di ventidue anni, se il delitto preveduto nell'articolo precedente è commesso:

1.º sulla persona del coniuge, del fratello, o della sorella, ovvero del padre, della madre, adottivi, o del figlio adottivo, o degli affini in linea retta;

2.º sulla persona di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale, per causa delle loro funzioni;

3.º col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con gravi sevizie.

347. Si applica la pena dell'ergastolo, se il delitto preveduto nell'articolo 345 è commesso:

1.º sulla persona dell'ascendente o discendente legittimo o del genitore o figlio naturale, quando la filiazione naturale è stata legalmente riconosciuta o dichiarata;

2.º con premeditazione;

3.º per solo impulso di brutale malvagità;

4.º per mezzo dell'incendio, inondazione, sommersione od altro dei delitti preveduti nel titolo VII di questo libro;

5.º per servire di mezzo ad uno dei delitti preveduti nei capi primo, secondo e terzo del titolo X, nell'atto in cui è commesso, od immediatamente dopo per trasportare la cosa sottratta o per procurare l'impunità al colpevole, ovvero per non aver potuto raggiungere l'intento propostosi;

6.º per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto, ovvero per celare un reato o sopprimerne le tracce o le prove.

348 Chiunque, nel fine di uccidere, cagiona la morte ad alcuno, ma non per sola conseguenza del suo operato, bensì anche per il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole o di cause sopravvenute, è punito con la reclusione, nel caso dell'articolo 345, da quindici a venti anni, nei casi dell'articolo 346, da diciotto a ventuno, e, nei casi dell'articolo 347, oltre i ventidue anni.

349. Chiunque, nel fine di cagionare un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, cagiona la morte di alcuno, è punito con le pene rispettivamente stabilite negli articoli 345 a 347, diminuite di un terzo; e della metà, se la morte è avvenuta anche per il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole o di cause sopravvenute.

350. Quando il delitto preveduto nell'articolo 345 è commesso sulla persona di un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla sua nascita, per salvare l'onore proprio o della moglie o della madre, della figlia anche adottiva, o della sorella, la pena è della detenzione da sei a dodici anni.

351. Chiunque induce altri al suicidio, o gli presta aiuto, è punito con la reclusione da tre a nove anni, ove il suicidio sia avvenuto.

352. Chiunque, per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini, discipline o doveri del proprio stato, cagiona la morte ad alcuno, è punito con la detenzione da sei a trenta mesi e con multa da lire cento a millecinquecento.

Se dal fatto è derivata la morte di più persone, od anche di una sola, quando in danno di altre ne è seguito taluno degli effetti indicati nei numeri 1° e 2° dell'articolo 353, la pena è della detenzione da due a cinque anni e della multa non minore di lire mille.

Capo II.

Delle lesioni personali.

353. Chiunque, non essendosi proposto il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente è punito:

1.° con la reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto ha prodotto una malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insanabile, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, della favella, o della facoltà di generare, o dell'uso di un organo, ovvero una permanente deformazione del viso; o se, commesso contro una donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto;

2.° con la reclusione da uno a cinque anni, se il fatto ha prodotto l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una permanente difficoltà della favella, od uno sfregio permanente del viso, o se ha prodotto pericolo di vita, od una malattia di mente o di corpo durata venti e più giorni, od una incapacità per ugual tempo di attendere alle ordinarie occupazioni;

3.° Con la reclusione sino ad un anno in ogni altro caso, purchè non concorra alcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente; e si procede a querela di parte se il fatto non ha prodotto una malattia di mente o di corpo durata più di dieci giorni.

354. Quando nel fatto preveduto dall'articolo precedente concorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 346, ovvero il fatto è commesso con armi, la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

Se concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 347, il colpevole è punito:

1.° con la reclusione non minore di dieci anni, ove il fatto, avendo prodotto gli effetti preveduti nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente, sia stato commesso per servire di mezzo ad un furto nelle circostanze indicate nel numero 5° dell'articolo 347;

2.° con le pene stabilite nell'articolo precedente, aumentate della metà, negli altri casi.

355. Chiunque cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, che eccede nelle conseguenze la sua intenzione, è punito con le pene stabilite negli articoli precedenti diminuiti della metà.

356. Chiunque, per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini, discipline o doveri del proprio stato, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, è punito con la detenzione sino ad un anno o col confino da tre mesi a due anni e con multa da lire cinquanta a millecinquecento, nei casi preveduti nei numeri 1° e 2° dell'articolo 353; e con la detenzione sino a tre mesi o col confino sino a sei mesi e con multa sino a lire cinquecento, a querela di parte, negli altri casi.

Se sono rimaste offese più persone, la pena è aumentata di un terzo.

Capo III.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

357. Non è punibile colui che ha commesso alcuno dei fatti preveduti nei capi precedenti per esservi stato costretto dalla necessità:

1.° di difendere i propri beni contro gli autori di taluno dei fatti preveduti negli articoli 385 a 387 o di saccheggio;

2.° di respingere gli autori di scalamento, rottura od incendio alla casa od altro edifizio di abitazione, od alle loro appartenenze, quando ciò avvenga da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, o, avvenendo in altra ora, quando la casa od altro edificio di abitazione o le loro appartenenze siano in luogo isolato e vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trova.

358. Chiunque, per errore o per altro accidente, cagiona la morte od un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente ad una persona diversa da quella che aveva in animo di offendere, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per l'omicidio e per le lesioni personali; ma non sono poste a suo carico le circostanze aggravanti del delitto che derivano dalla qualità della persona uccisa od offesa, e gli sono calcolate le circostanze che avrebbero diminuita la pena del delitto.

359. Quando più persone hanno avuto parte nella esecuzione di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 345 a 347, 353 e 354, e non si conosce l'autore dell'omicidio o della lesione, sono tutte punite con le pene ivi rispettivamente stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

360. Salvo quanto e disposto nell'articolo precedente, e salve le maggiori pene incorse per i fatti individualmente commessi, quando in una rissa tra più persone alcuno è rimasto ucciso od ha riportato un danno nel corpo o nella salute od una perturbaziane di mente, tutti coloro che vi hanno avuto parte sono puniti:

1° con la reclusione da uno a cinque anni, se in seguito alla rissa alcuno è rimasto ucciso;

2° con la reclusione estensibile a due anni, negli altri casi.

Per il provocatore della rissa la pena è aumentata di un terzo.

361. Chiunque in una rissa spara un'arma, senza offendere alcuno è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione sino ad un anno.

Capo IV.

Del procurato aborto

362. La donna che con qualunque mezzo, adoperato da lei, o da altri col suo consenso, si procura l'aborto, è punita con la detenzione da trenta mesi a cinque anni.

363. Chiunque procura l'aborto ad una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

Se dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, è arrivata la morte della donna, la pena è della reclusione da quattro a sette anni; ed è da cinque a dieci anni, se la morte derivò per essersi adoperati mezzi più pericolosi di quelli a cui essa aveva acconsentito.

364. Chiunque fa uso di mezzi diretti a procurare l'aborto ad una donna, senza il suo consenso o contro la sua volontà, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni; e da sei a dodici anni, se l'aborto è avvenuto.

Se dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, è derivata la morte della donna, la pena è della reclusione da quindici a venti anni.

Le pene stabilite nel presente articolo sono aumentate di un sesto, se il colpevole è il marito.

365. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei due articoli precedenti è un medico, un chirurgo, una levatrice, un farmacista, od un loro assistente od aiuto, ovvero un fabbricante o venditore di prodotti chimici, che abbia indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali fu procurato l'aborto od è avvenuuta la morte, la pena ivi stabilita è aumentata di un sesto.

Non è punibile tuttavia il medico od il chirurgo, quando giustifica di aver agito nello scopo di salvare la vita della donna, messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto.

366. Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia anche adottiva, o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite della metà ed alla reclusione è sostituita la detenzione.

CAPO V.

Dell'abbandono di fanciulli o di altre persone incapaci di provvedere a sè stesse ovvero in pericolo.

367. Chiunque abbandona un fanciullo minore di nove anni, ovvero una persona incapace per malattia di mente o di corpo di provvedere a sè stessa, e della quale aveva la custodia o doveva aver cura, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da quattro a trenta mesi.

Se dal fatto dell'abbandono è derivato un grave danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, il colpevole è punito con la reclusione di trenta mesi a cinque anni; e da cinque a dieci anni, se ne è derivata la morte.

368. Le pene stabilite nel precedente articolo sono aumentate di un terzo:

1.° se l'abbandono avviene in luogo solitario;

2° se il delitto è commesso dai genitori sui loro figli legittimi o sui figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, o dall'adottante sui figli adottivi o viceversa.

L'aumento di pena nei casi indicati nel numero 2° non ha luogo, se il colpevole ha commesso il reato in persona di un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile, ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita, per salvare l'onore proprio o della moglie, o della madre, della figlia, anche adottiva o della sorella, e alla pena della reclusione è sostituita quella della detenzione.

369. Chiunque, trovato un fanciullo minore di anni sette od altra persona incapace per malattia di mente o di corpo di provvedere a sè stessa, abbandonati o smarriti, omette di darne immediatamente avviso ed un pubblico ufficiale, è punito con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

Con la stessa pena è punito colui che, trovata una persona ferita od altrimenti in pericolo, od un corpo umano che sia o sembri inanimato, omette di darne immediato avvisa ad un pubblico ufficiale, o di prestare l'assistenza occorrente, quando lo possa senza suo pericolo o danno personale.

CAPO VI.

Dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia.

370. Chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione o d'istruzione, di cura, di vigilanza, di custodia, o per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione sino ad un anno.

371. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, usa maltrattamenti a persone della famiglia o verso un fanciullo minore di nove anni, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave con la reclusione sino a trenta mesi.

Se i maltrattamenti sono commessi dai discendenti verso gli ascendenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se i maltrattamenti sono commessi da un coniuge a danno dell'altro coniuge, si procede soltanto a querela dell'offeso, e se questi è minore anche a querela di coloro che, se non fosse coniugato, avrebbero sopra di lui la podestà patria o tutoria.

CAPO VII.

Della diffamazione e della ingiuria.

372. Chiunque, comunicando con più persone riunite, od anche separate, ma in modo che se ne possa diffondere la notizia, attribuisce ad una persona un fatto determinato e diretto ad esporla al disprezzo od all'odio pubblico od altrimenti ad offenderne l'onore o la riputazione, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire trecento a tremila.

Se il delitto è commesso in documento pubblico o con scritti o disegni divulgati od esposti al pubblico, o con altro mezzo di pubblicità la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non minore di lire mille.

373. Chiunque, con parole od atti, offende in qualsivoglia modo l'onore, la riputazione o il decoro di una persona, è punito, quando il fatto non costituisca il delitto preveduto nell'articolo precedente, con la detenzione sino ad un mese e con multa sino a lire cinquecento.

Se l'offesa è fatta alla presenza dell'offeso, la pena è:

1.° della detenzione da quindici giorni a tre mesi e della multa da lire duecento a due mila, ove l'offesa sia fatta ad una persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio;

2.° della detenzione sino ad un mese e della multa da lire cento a mille, negli altri casi.

Se l'offesa è fatta con alcuno dei mezzi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, la detenzione è da uno a sei mesi e la multa da lire cento a tremila.

Per ogni altra ingiuria che non abbia alcuno dei caratteri suindicati a pena è della multa sino a lire duecento.

374. Quando nei fatti preveduti nell'articolo precedente vi è stata provocazione da parte dell'offeso, la pena è diminuita da uno a due terzi; e se le offese sono state reciproche, il giudice può, secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti od una di esse.

Non è punibile colui che fu provocato all'offesa da violenze personali,

375. L'imputato dei reati preveduti negli articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto o della qualità attribuita alla persona offesa.

La prova della verità è però ammessa:

1.° se la persona offesa è un pubblico ufficiale, ed il fatto o la qualità ad esso attribuita si riferisce all'esercizio delle sue funzioni, salvo il disposto degli articoli 186 e 187;

2° se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto contro di essa o viene iniziato un procedimento penale;

3.° se il querelante ha formalmente domandato che il giudizio si estenda anche ad accertare la verità o la falsità del fatto o della qualità ad esso attribuita.

Se la verità dei fatti o delle qualità è provato, o se per essi la persona offesa è stata condannata con sentenza irrevocabile, l'autore della imputazione va esente da pena, salvo per le offese non dipendenti dalla imputazione medesima.

376. Per le offese contenute negli atti, nelle conclusioni od arringhe esposte o presentate all'Autorità giudiziaria relativa alla controversia, non ha luogo procedimento penale; ma, oltre i provvedimenti disciplinari stabiliti dalla legge, il giudice, pronunciando nel merito della causa, può ordinare una riparazione pecuniaria a favore dell'offeso, e la soppressione, in tutto od in parte, delle scritture offensive.

377. Alla condanna per alcuno dei delitti preveduti nel presente capo è aggiunta la confisca e soppressione degli scritti, disegni, od

altri mezzi coi quali il delitto è stato commesso; e, ove si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazioni della sentenza.

Ad istanza del querelante, la sentenza di condanna è pubblicata a spese del condannato, per una o due volte nei giornali indicati dal querelante medesimo, in numero non maggiore di tre.

378. Per i delitti preveduti in questo capo si procede soltanto a querela di parte.

Se la parte offesa muore prima di avere dato querela, o se i detti delitti sono stati commessi contro la memoria di un defunto, possono presentare la querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle e i discendenti da essi, gli affini in linea retta e gli eredi.

Nel caso di offesa contro un Corpo giudiziario, politico od amministrativo, l'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Corpo stesso.

379. L'azione penale per i delitti preveduti nel presente capo si prescrive in un anno nei casi dell'articolo 372, e in tre mesi nei casi dell'articolo 373.

Capo VIII.

Della rivelazione di segreti.

380. Chiunque, avendo notizia, per ragione del suo stato, mpiego o professione, d'un segreto che, palesato, può recar danno all'interesse od alla buona fama altrui, lo rivela, senza legittimo motivo, ad altri, fuorchè all'autorità che ha per legge la facoltà d'interrogarlo, è punito, a querela di parte, con la multa da lire cinquanta a tremila e con la interdizione di pubblici ufficii sino a sei mesi; e, se ha nociuto a taluno, la multa non può essere minore di lire cinquecento e la interdizione è da sei a trenta mesi.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, è punito con la pena stabilita nell'articolo 168.

Se la rivelazione del segreto costituisce alcuno dei delitti preveduti nel precedente capo, il colpevole è punito con le pene ivi stabilite, aumentate di un terzo.

TITOLO X.

DEI DELITTI CONTRO LA PROPRIETA'

Capo I.

Del furto

381. Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova, senza il consenso di colui al quale appartiene, è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Il delitto si commette anche sopra le cose di una eredità non ancora accettata, e dal comproprietario, socio o coerede sopra le cose comuni, o dell'eredità indivisa, da lui non detenute: la quantità del tolto si misura detraendo la parte spettante al colpevole.

382. La pena stabilita nell'articolo precedente non può essere minore di sei mesi, se il delitto è commesso:

1.° in ufficii, archivi o stabilimenti pubblici, sopra cose in essi custodite, od altrove sopra cose destinate ad uso di pubblica utilità;

2.° in cimiteri, tombe o sepolcri, sopra cose che ne costituiscono ornamento o difesa, o che trovansi indosso a cadaveri;

3.° sopra cose destinate o inservienti al culto in luoghi ad esso risorvati o in quelli che vi sono annessi e destinati a custodire le cose medesime;

4.° se il fatto è commesso con destrezza sulla persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico;

5.° sopra oggetti o danari dei viaggiatori, nei veicoli per terra o per acqua, o nelle stazioni o scali d'imprese di pubblici trasporti;

6.° sopra oggetti che rimangono per consuetudine o per loro destinazione esposti alla pubblica fede;

7.° su prodotti del suolo distaccati, o sopra animali lasciati per necessità nell'aperta campagna;

8.° sopra legne nelle tagliate dei boschi, o piante nei vivai, o animali nei luoghi di loro allevamento o coltura.

383. La pena della reclusione per il delitto preveduto nell'articolo 381 è da trenta mesi a cinque anni:

1.° se il delitto è commesso mediante abuso della fiducia derivante dai rapporti reciproci di servizio domestico, di ufficio, di ospitalità, di alloggio, di convitto, o di trasporto per terra o per acqua, o da altri consimili rapporti, anche momentanei, del colpevole col derubato;

2.° se il colpevole ha commesso il delitto valendosi della facilità derivante da pubbliche commozioni, da grave disastro o da calamità pubblica o particolare al derubato;

3.° se, non convivendo col derubato, il colpevole ha commesso il delitto da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, in un edificio o ricovero abitato o destinato all'abitazione, o nelle sue immediate appartenenze;

4.° se il colpevole, per commettere il delitto o per trasportare la cosa sottratta, ha distrutto, demolito, rotto o scassinato ripari di solida materia posti a tutela della persona o della proprietà, benchè la rottura non sia seguita nel luogo del fatto;

5.° se il colpevole, per commettere il delitto o per trasportare la cosa sottratta, ha aperto serrature valendosi di chiavi false o di altri strumenti, od anche della chiave vera perduta dal padrone, o a lui trafugata, o indebitamente avuta o ritenuta;

6.° se il colpevole, per commettere il delitto o per trasportare la cosa sottratta, salì od entrò nell'edificio o recinto, ovvero discese od uscì dal medesimo, valendosi di mezzi artificiali o della propria agilità personale e per vie diverse da quelle destinate al transito ordinario delle persone;

7.° se il delitto è commesso con violazione di sigilli apposti da un pubblico ufficiale per uno scopo preveduto dalla legge, o per ordine di un'Autorità competente;

8.° se il delitto è commesso da persona mascherata o altrimenti travisata;

9.° se il delitto è commesso da tre o più persone riunite;

10.° se il delitto è commesso prendendo il titolo o la divisa di un pubblico ufficiale;

11.° se la cosa sottratta è nel novero delle cose palesemente destinate a pubblica difesa od a pubblico riparo da infortunii;

12.° se il delitto è commesso su bestiame grosso, al pascolo o nell'aperta campagna, ovvero nelle stalle o in recinti che non costituiscono appartenenze di casa abitata.

Concorrendo insieme più di una delle circostanze prevedute sotto numeri diversi del presente articolo, la pena della reclusione è da tre anni ad otto.

384. Chiunque, senza il permesso di chi ne ha il diritto, spigola, rastrella o raspolla nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con multa sino a lire cinquanta, e, in caso di recidiva, con la reclusione sino ad un mese.

Capo II.

Della rapina.

385. Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni imminenti alla persona od agli averi, costringe il detentore od altre persone presenti sul luogo del delitto a consegnare la cosa mobile altrui od a soffrire che egli se ne impossessi, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni, cui è aggiunta la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Con la stessa pena e norma è punito chiunque, nell'atto di impossessarsi della cosa mobile altrui od immediatamente dopo, fa uso contro le persone derubate, od accorse sul luogo del delitto, della violenza o della minaccia suindicata per consumare il fatto o per trasportare la

cosa sottratta, o per procurare l'impunità di sè stesso o di altre persone che hanno avuto parte nel delitto.

386. Quando taluno dei fatti preveduti nell'articolo precedente è commesso con minaccia nella vita a mano armata, o da più persone delle quali anche una sola palesemente armata o da più persone mascherate o altrimenti travisate, ovvero se è commesso mediante restrizione, anche momentanea, della libertà personale, la reclusione è da sette a quindici anni, oltre la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, e salvo le pene più gravi stabilite nel titolo IX quando il delitto è commesso con omicidio o con lesione personale.

CAPO III.

Della estorsione e del ricatto.

387. Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni alla persona od agli averi, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere, in pregiudizio di sè o di un terzo, un documento che importi disposizione, obbligazione o liberazione, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Se il delitto è commesso in alcuno dei modi preveduti nell'articolo 386, la reclusione è da nove a quindici anni, salve le pene più gravi stabilite nel titolo IX, quando il delitto è commesso con omicidio o lesioni personali.

388. Chiunque, incutendo in qualsiasi modo timore di gravi danni alla persona, all'onore od agli averi, o simulando l'ordine di un'Autorità, costringe taluno a mandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole danaro o roba, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

389. Chiunque sequestra una persona per ottenere da essa o da altri, come prezzo della liberazione, danaro, roba od obbligazioni, a favore proprio o di terzi da lui designati, ancorchè non raggiunga l'intento, è punito con la reclusione da sei a quindici anni; salve le pene più gravi stabilite nel titolo IX, in caso di omicidio o di lesioni personali.

390. Chiunque, senza prima darne avviso all'Autorità, porta corrispondenze o messaggi, scritti o verbali, per far raggiungere l'intento del delitto preveduto nell'articolo precedente, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

391. Alle pene stabilite per i delitti preveduti nel presente capo è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

CAPO IV.

Della truffa e di altre frodi.

392. Chiunque, con artifizii o raggiri atti ad ingannare od a sorprendere l'altrui buona fede, induce alcuno in errore, e procura per tal modo a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con multa non inferiore al triplo del danno recato.

La reclusione è da uno a cinque anni se il delitto è commesso:

1.° da avvocati, procuratori od amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni;

2.° a danno di un'amministrazione pubblica o di uno stabilimento di pubblica beneficenza;

3.° per fare esonerare taluno dal servizio militare.

Se per commettere il delitto di cui nel presente articolo si è adoperato un mezzo costituente alcuno dei delitti preveduti nel titolo VI che importi una pena eguale o superiore, si applica questa pena aumentata di un terzo

393 Chiunque, nel fine di procurare un guadagno illegittimo a sè o ad altri, distrugge, disperde o deteriora con qualsiasi mezzo cose proprie, è punito, quando il fatto non costituisca il delitto preveduto nell'articolo 296, con le stesse pene e norme stabilite nell'articolo precedente.

394. Chiunque, abusando in proprio od altrui profitto dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, interdetto o inabilitato, gli fa sottoscrivere un documento che porti disposizione, obbligazione o liberazione od altro qualsiasi effetto giuridico in pregiudizio di lui, è punito, non ostante la nullità derivante dall'incapacità personale, con la reclusione da uno a cinque anni e con multa non inferiore al triplo del valore che ha formato oggetto del documento.

395. Chiunque, fuori dei casi della bancarotta, dopo conosciuta la incapacità di pagare i proprii debiti, occulta, dissimula o distrae, in tutto od in parte, la propria sostanza, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con multa da lire cento a tremila.

Non si può procedere che a querela di parte, la quale è ammessa soltanto nel caso in cui l'insolvenza risulti da atti di esecuzione in via civile riusciti infruttuosi; e dalla querela non si può desistere.

396. Chiunque, a fine di lucro, induce un cittadino ad emigrare, ingannandolo con l'addurre fatti falsi o col dare notizie insussistenti, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire mille a cinquemila.

CAPO V.

Dell'appropriazione indebita.

397. Chiunque si appropria, convertendola in profitto di sè o di un terzo, una cosa altrui che gli è stata affidata o consegnata per qualunque titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato, è punito con la reclusione sino a due anni e con multa non inferiore al doppio della cosa appropriata.

398. Chiunque, abusando di un foglio firmato in bianco a lui affidato con l'obbligo di riconsegnarlo o farne un uso determinato, vi scrive o fa scrivere un atto qualunque idoneo a recar danno a chi lo ha firmato, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il foglio firmato non era stato affidato al colpevole, si applicano le disposizioni dei capi terzo e quarto del titolo sesto.

399. La pena della reclusione stabilita negli articoli precedenti è da uno a cinque anni, se il delitto è commesso sulle cose affidate o consegnate per ragione della rispettiva professione, industria, azienda, ufficio o servizio, e non si tratti del delitto preveduto dall'articolo 159:

1.° da chi è investito di un ufficio a cui la legge attribuisce pubblica fede;

2.° da cassieri od impiegati di banche private, di case od imprese di commercio o di industria;

3.° da chi fa commercio di commissione o di spedizione, o da agenti di cambio, mediatori o sensali;

4.° da coloro che esercitano una pubblica impresa di trasporti di persone o cose, o dagli impiegati e dipendenti dai medesimi;

5.° dai depositarii di deposito necessario;

6.° da impiegati, agenti od inservienti addetti ad un pubblico ufficio;

7.° da tutori, curatori, avvocati, procuratori od amministratori;

8.° da domestici, operai o servi di campagna.

400. È punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con multa da lire cinquanta a cinquecento:

1.° chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2.° chiunque, trovato un tesoro, si appropria arbitrariamente, in tutto od in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3.° chiunque si appropria cose altrui, di cui è venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito.

Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa appropriatasi, si applica la reclusione sino a due anni.

CAPO VI.

Della ricettazione.

401. Chiunque, senza aver avuto parte nel delitto e fuori del caso preveduto dall'articolo 214, acquista, riceve o nasconde danaro o cose

provenienti dal delitto medesimo, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, è punito con la reclusione sino a trenta mesi, purchè non superi in durata la metà di quella stabilita dalla legge per l'autore del delitto da cui le cose provengono, e con multa sino a lire mille.

Se il danaro o le cose provenivano da un delitto che importi pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire cento a tremila.

Se il colpevole è ricettatore abituale, la reclusione è da tre a nove anni e la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Capo VII.

Della usurpazione.

402. Chiunque, per appropriarsi in tutto od in parte l'altrui proprietà immobiliare o per trarne profitto, ne rimuove od altera i termini, è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a tremila.

Con la stessa pena è punito colui che, senza diritto od oltre il suo diritto, e per procacciarsi un indebito profitto, devia acque pubbliche o private.

Se il delitto è commesso con violenza o minaccia contro le persone, o da più persone, di cui anche una sola palesemente armata, o da più di dieci persone, ancorchè non armate, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire millecinquecento a cinquemila; salve le pene per l'omicidio e la lesione personale secondo le norme stabilite nel titolo VII del primo libro.

403. Chiunque turba, con violenza contro le persone, l'altrui pacifico possesso sopra cose immobili, è punito, quando il fatto non costituisca il delitto preveduto nell'articolo 224, con la reclusione sino ad un anno o con multa da lire cinquanta a tremila.

Capo VIII.

Del danneggiamento.

404. Chiunque distrugge, disperde, guasta, o in qualsiasi modo deteriora beni mobili o immobili altrui, è punito, a querela di parte, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione sino ad un anno.

La detenzione è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1.° per vendetta contro un pubblico ufficiale, per causa delle sue funzioni;

2.° con violenze alle persone, che non costituiscano delitto più grave, o con alcuno dei mezzi indicati nei numeri 4° e 5° dell'articolo 383;

3° su edifizii o cose della specie indicata nel capoverso dell'articolo 288, o su argini, difese o altre opere destinate a pubblico riparo da infortunii, o su monumenti pubblici o cimiteri o loro dipendenze, in quanto il fatto non costituisca delitto più grave;

4.° sopra canali, chiaviche od altre opere destinate alla irrigazione.

Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la multa non inferiore al doppio del danno recato.

405. Chiunque arreca danno al fondo altrui, introducendovi senza diritto od abbandonandovi animali, è punito con le pene e secondo le norme stabilite nell'articolo precedente.

406. Se i fatti preveduti negli articoli precedenti sono commessi in occasione di violenza o di resistenza all'Autorità, od in riunione di dieci o più persone, tutti coloro che hanno avuto parte nel delitto sono puniti con le pene ivi stabilite, aumentate di un terzo; salve le disposizioni del titolo VII del primo libro.

407. Chiunque, fuori del caso preveduto nell'articolo 405, introduce abusivamente nel fondo altrui animali per farveli pascolare è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a tre mesi o con multa sino a lire trecento.

408. Chiunque, senza necessità, uccide od altrimenti rende inservibili animali domestici o addetti ad opere od imprese agricole od industriali, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi e con multa pari al doppio del danno recato.

Se il danno è lieve, può applicarsi la sola multa.

Se l'animale è soltanto deteriorato, la pena è della detenzione sino ad un mese o della multa sino a lire trecento.

Va esente da pena colui che ha commesso il fatto su volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

409. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, deturpa o imbratta cose mobili od immobili altrui, è punito, a querela di parte, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la multa sino a lire cinquecento.

Se concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 406, è aggiunta la reclusione sino a tre mesi, e si procede d'ufficio.

Capo IX.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

410. Nei delitti preveduti nel presente titolo, per determinare il valore della cosa sottratta, carpita od appropriata, si deve aver riguardo a quello che essa aveva nel momento del delitto ed al pregiudizio recato.

Se il valore della cosa sottratta, carpita od appropriata od il danno prodotto è lieve, il giudice può diminuire la pena della metà; e se è molto rilevante, può aumentarla da un terzo alla metà.

Non ha luogo nessuna diminuzione di pena se il colpevole è recidivo, o se si tratta del delitto preveduto negli articoli 385 e 386.

411. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei capi I, IV, V e VI di questo titolo e negli articoli 405 e 406, prima di ogni provvedimento giudiziale a suo riguardo, a lui reso legalmente noto, ha spontaneamente restituito il tolto, ovvero, se per la natura del fatto o per altre circostanze non essendo possibile la restituzione, ha risarcito spontaneamente e interamente il derubato o il danneggiato, la pena è diminuita da uno a due terzi.

412. Per i fatti preveduti nelle disposizioni richiamate nell'articolo precedente non si procede contro colui che li ha commessi in danno:

1.° del coniuge non legalmente separato;

2.° di un parente od affine in linea ascendente o discendente, o di un genitore o figlio adottivo;

3.° di un fratello o di una sorella conviventi in famiglia.

Se il fatto è commesso in danno del coniuge legalmente separato, o di un fratello o di una sorella non conviventi in famiglia con l'autore del fatto, o di uno zio o nipote od affine in secondo grado con esso autore conviventi, si procede soltanto a querela di parte, e la pena è diminuita di un terzo.

LIBRO TERZO
Delle contravvenzioni in ispecie

TITOLO I.
DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Capo I.

Del rifiuto di obbedienza all'Autorità.

413. Chiunque, in luogo pubblico od aperto al pubblico, non osserva un provvedimento legalmente dato per ragione d'ordine pubblico o di giustizia, è punito, quando il fatto non costituisca un reato più grave, con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquanta a trecento.

414. Chiunque, in occasione di tumulti, di calamità o della flagranza di reati, ovvero mentre si manda ad esecuzione un provvedimento dell'Autorità, ricusa, senza legittimo impedimento, di prestare l'aiuto od il servizio, ovvero ricusa di dare le informazioni od indicazioni che gli si richiedono da un pubblico ufficiale, o le dà false, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda sino a lire cinquecento.

415. Chiunque ricusa d'indicare od indica falsamente ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni il proprio nome, cognome, stato o professione, luogo di nascita o di domicilio, od altre qualità personali, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda sino a lire trecento.

Capo II.

Dell'omesso referto.

416. Il medico, il chirurgo, la levatrice od altro ufficiale di sanità, che, avendo prestata l'assistenza della sua professione in casi che possono presentare i caratteri di reato contro la vita o l'integrità personale, omette o ritarda di riferirne all'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, eccettochè il referto esponga la persona assistita ad un procedimento penale, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Capo III.

Delle contravvenzioni in materia di monete o di carte di pubblico credito.

417. Chiunque, avendo ricevuto in buona fede monete o carte di pubblico credito, l'importo complessivo delle quali eccede lire dieci, che riconosca contraffatte od alterate, non le consegna entro cinque giorni all'Autorità, indicandone possibilmente la provenienza, è punito con una ammenda pari al doppio del valore rappresentato dalla moneta o dalla carta.

418. Chiunque ricusa di ricevere monete aventi corso legale nello Stato o carte nazionali aventi corso forzoso o legale come moneta, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Capo IV.

Dell'esercizio dell'arte tipografica e dello smercio ed affissione di stampati senza licenza.

419. Chiunque esercita pubblicamente l'arte tipografica, litografica od altra simile, senza osservare le prescrizioni della legge, è punito, quando il fatto non costituisca altro reato, con l'ammenda di lire cento a mille.

420. Chiunque smercia o distribuisce in luogo pubblico o aperto al pubblico stampati, disegni o manoscritti senza licenza dell'Autorità competente, quando tale licenza è richiesta dalla legge, e, trattandosi di stampati periodici, avanti che sia presentata la prima copia all'Autorità competente, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Se si tratta di stampati o disegni di cui l'Autorità abbia ordinato il sequestro, la pena è dell'arresto sino ad un mese e dell'ammenda da lire cinquanta a cinquecento.

421. Chiunque, nello smerciare o distribuire stampati, disegni o manoscritti, in luogo pubblico o aperto al pubblico, annuncia o grida notizie tali da turbare la tranquillità pubblica o delle persone, è punito con l'ammenda sino a duecento lire; e se le notizie sono false o supposte, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire cento a trecento o con l'arresto sino ad un mese.

422. Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, affigge o fa affiggere in luogo pubblico o aperto al pubblico stampati, disegni o manoscritti, quando non riguardino elezioni politiche o amministrative, ovvero affari commerciali, vendite o locazioni, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Capo V.

Delle contravvenzioni in materia di spettacoli, di stabilimenti ed esercizii pubblici.

423. Chiunque apre agenzie di affari o stabilimenti od esercizii pubblici, per i quali è richiesta dalla legge una licenza dell'Autorità, senza averla preventivamente ottenuta, è punito con l'ammenda sino a lire trecento, e in caso di recidiva anche con l'arresto sino ad un mese.

424. Il proprietario o conduttore di un'agenzia o di uno degli stabilimenti od esercizii indicati nell'articolo precedente, il quale non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge o dall'Autorità, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta, cui sono aggiunti, in caso di recidiva, l'arresto sino a quindici giorni e la sospensione dall'esercizio della professione od arte sino ad un mese.

425. Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo o ritrovo, senza avere osservato le norme stabilite dall'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda; e, in caso di recidiva, l'ammenda non è minore di lire trecento.

426. Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, dà rappresentazioni, spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con l'ammenda da lire dieci a cinquanta; e, se il fatto avviene contro il divieto dell'Autorità, con l'arresto sino a quindici giorni e con l'ammenda da lire cinquanta a cento.

427. Chiunque dà alloggio a scopo di lucro e non osserva le prescrizioni legali di iscrizione e denuncia, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda sino a lire trenta, e in caso di recidiva sino a lire cento.

Capo VI.

Degli arruolamenti senza licenza e delle processioni contro il divieto dell'Autorità.

428. Chiunque, fuori del caso preveduto nell'articolo 110, senza licenza dell'Autorità competente, apre arruolamenti od ingaggi, od intraprende armamenti di uomini, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno, o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

429. Chiunque promuove o dirige cerimonie religiose fuori dei luoghi a ciò destinati, contro il divieto dell'Autorità competente, nei casi e modi stabiliti dalla legge, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle vie pubbliche, è punito con l'ammenda sino a lire cento; e, se dal fatto sono derivati pubblici tumulti, con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquanta a trecento.

Capo VII.

Dell'illecita mendicità.

430. Chiunque, essendo abile al lavoro, vien còlto a mendicare senza legale autorizzazione, è punito con l'arresto sino a cinque giorni.

Se, entro un anno dalla condanna, vien còlto nuovamente a mendicare senza autorizzazione, il colpevole è punito con l'arresto sino ad un mese.

La illecita mendicità non è esclusa dal fatto che l'imputato la eserciti sotto il pretesto o con la simulazione di rendere servizii alle persone o di smerciare oggetti.

431. Chiunque, sebbene autorizzato, mendica in modo minaccioso, vessatorio od altrimenti illecito per circostanze di tempo, di luogo, di mezzo o di persona, è punito con l'arresto sino ad un mese.

Se si tratta di un mendicante non autorizzato, l'arresto è da quindici giorni a tre mesi; e, se esso è già stato condannato per illecita mendicità, l'arresto è da uno a sei mesi.

432. Il giudice, tenuto conto delle circostanze locali, può ordinare che la pena dell'arresto, stabilita negli articoli precedenti, sia scontata in uno dei modi preveduti nell'articolo 24.

433. Chiunque permette che un fanciullo, soggetto alla sua podestà o affidato alla sua custodia o vigilanza, vada a mendicare, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda sino a lire cento.

CAPO VIII.

Del disturbo della quiete pubblica e privata.

434. Chiunque, mediante schiamazzi o clamori, abuso di campane o di altri strumenti, ovvero esercitando professioni o mestieri rumorosi contro le disposizioni stabilite dalla legge o dai regolamenti, disturba le occupazioni dei cittadini o i ritrovi pubblici, è punito con l'ammenda sino a lire trenta, che si può estendere a lire cinquanta in caso di recidiva.

Se il disturbo avviene di notte, dopo le ore undici, l'ammenda è da lire venti a cinquanta, che in caso di recidiva si può estendere a lire cento

Se il fatto è tale da produrre allarme nel pubblico, all'ammenda si può aggiungere l'arresto sino ad un mese.

435 Chiunque pubblicamente per malignità, petulanza od altro biasimevole motivo molesta taluno o ne turba la pace è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave con l'ammenda sino a lire cento o con l'arresto sino a quindici giorni.

CAPO IX.

Dell'abuso dell'altrui credulità.

436. Chiunque, con qualsivoglia impostura, cerca di abusare in luogo pubblico o aperto al pubblico della credulità popolare, in modo he possa recar pregiudizio altrui o turbare l'ordine pubblico, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto sino a quindici giorni, estensibile ad un mese in caso di recidiva.

TITOLO II.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

—

CAPO I.

Delle contravvenzioni riguardanti le armi e le materie esplodenti.

437. Chiunque, senza averne dato previo avviso all' Autorità competente, stabilisce una fabbrica d'armi, o introduce nello Stato una quantità di armi eccedente il proprio uso, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

438. Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero smercia od espone in vendita armi insidiose, è punito con l'arresto non minore di sei mesi e con la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione.

439. Chiunque fabbrica o introduce nello Stato polveri piriche o altre materie esplodenti, senza licenza dell'Autorità competente, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire cinquecento.

440. Chiunque, fuori del caso preveduto nell'articolo 437, smercia od espone in vendita armi senza licenza dell'Autorità competente, quando tale licenza è richiesta dalla legge, è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquanta a cinquecento.

441. Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi per le quali occorre la licenza a norma di legge, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire duecento.

Se l'arma è una pistola o rivoltella, il colpevole è punito con l'arresto sino a quattro mesi.

Se le armi sono insidiose, la pena è dell'arresto da un mese ad un anno.

442. Le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate:

1° di un terzo, se l'arma è stata portata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, o in luogo dove vi è adunanza o concorso di gente;

2° da un terzo alla metà, se il colpevole è stato condannato per illecita mendicità, ovvero per reati contro la persona o la proprietà accompagnati da violenza, o se trovasi sottoposto alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

443. Chiunque, sebbene provveduto della licenza di porto d'armi da sparo, le consegna cariche o le lascia portare a fanciulli o ad altre persone che non le sappiano o possano usare con discernimento, o non le custodisce in modo che dette persone o fanciulli non abbiano facilmente ad impossessarsene, ovvero porta fucili carichi in un luogo dove siavi adunanza o concorso di gente, è punito con l' ammenda sino a lire cento.

444. Chiunque, senza licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle vicinanze di esso, ovvero lungo o contro le vie pubbliche, spara armi da fuoco o accende fuochi d'artificio o macchine esplodenti, ovvero fa altre esplosioni, od accensioni pericolose o incomode, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda sino a lire cinquanta; alla quale può aggiungersi, nei casi più gravi, l'arresto sino a quindici giorni.

445. Chiunque clandestinamente o contro il divieto dell' Autorità competente ritiene in casa od in altro luogo un ammasso d' armi, ovvero materie esplodenti od infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, ovvero uno o più pezzi di artiglieria, od altre consimili macchine, è punito con l'arresto non minore di quattro mesi; e, se le armi sono insidiose, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

446. Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, trasporta da un luogo ad un altro polveri piriche od altre materie esplodenti, in quantità superiore al bisogno personale od industriale, ovvero senza le cautele prescritte dalla legge o dai regolamenti, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire trecento.

447. Per gli effetti delle leggi penali si considerano armi *insidiose*:

1.° gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma, ed i coltelli acuminati, la cui lama è fissa o può rendersi fissa con molla od altro congegno;

2.° le armi da sparo, la cui canna misurata internamente è inferiore a centosettantun millimetri, le bombe ed ogni macchina od involucro esplodente;

3.° le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze.

CAPO II.

Della rovina e delle omesse riparazioni di edifici.

448. Chiunque è concorso nel disegno o nella costruzione di un edificio, se questo è rovinato per sua colpa od imperizia, è punito con l'ammenda non minore di lire cento, e, se vi ha luogo, con la sospensione dalla professione od arte.

La disposizione del presente articolo è applicabile anche nel caso di rovina di ponti o di armature per la costruzione o riparazione delle fabbriche o simili.

449. Chiunque, essendo obbligato alla conservazione od al ristauro di un edificio, che dai periti delegati dall'Autorità competente è stato giudicato pericoloso all'altrui sicurezza, e non ha provveduto, in seguito all'intimazione dell'Autorità medesima, a far cessare il pericolo, è punito con l'ammenda sino a lire cinquecento.

Se è accaduta la rovina dell'edificio, si applicano, quando il fatto non costituisca reato più grave, l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda non minore di lire cento a mille.

450. Il proprietario o chi lo rappresenta, che non provvede al ristauro di un edificio od altra costruzione minacciante, in tutto od in parte, rovina, con pericolo per l'altrui sicurezza, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire dieci a cento.

Se l'edificio o la costruzione rovina in tutto od in parte, la pena è, quando il fatto non costituisca reato più grave, dell'ammenda sino a lire mille.

Se, dopo la rovina, il colpevole trascura di provvedere a far rimuovere il pericolo persistente in causa dell'edificio o della costruzione in parte rovinata, la detta ammenda non è minore di lire cento.

Capo III.

Dell'indebita omissione o rimozione di segnali.

451. Chiunque omette di collocare i segnali e ripari prescritti dai regolamenti, per impedire pericoli derivanti da opere fatte o da oggetti lasciati in luogo di pubblico passaggio, ovvero, senza legittimo incarico, spegne i fanali della pubblica illuminazione o rimuove i segnali suddetti, è punito con l'ammenda sino a lire cinquecento, cui può essere aggiunto l'arresto sino a venti giorni.

Capo IV.

Del getto e dell'esposizione pericolosa di cose.

452. Chiunque getta o versa in luogo di pubblico passaggio, od anche in un recinto privato comune a più famiglie di abitatori, cose atte ad offendere od imbrattare le persone, è punito con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda sino a lire cento.

453. Chiunque colloca, espone od appende a finestre, tetti, terrazzi od altri luoghi consimili, cose non assicurate, che cadendo possono offendere o imbrattare le persone, è punito con l'ammenda sino a lire trenta.

454. Quando l'autore di alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti non è conosciuto, la pena si applica al conduttore o al possessore dell'edificio, ove fu commesso il fatto; se, potendolo, non lo ha impedito.

Capo V.

Di alcune contravvenzioni contro la sanità pubblica.

455. Chiunque viola gli ordini pubblicati dall'Autorità competente per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia epidemica o contagiosa, è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

La pena è dell'arresto sino a tre mesi e dell'ammenda sino a lire cento, se trattasi di epizoozia.

456. Chiunque ammassa, getta od espone in luogo abitato cose nocevoli per effetto di esalazioni insalubri è punito con l'ammenda sino a lire cento.

457. Chiunque, in modo diverso da quello preveduto nell'articolo precedente, fa o lascia produrre all'interno od all'esterno della propria abitazione, per inosservanza delle leggi o dei regolamenti, delle esalazioni insalubri è punito con l'ammenda sino a lire cento.

Capo VI.

Dell'omessa denuncia o custodia e dell'irregolare ricovero o rilascio di pazzi.

458. Chiunque lascia vagare pazzi affidati alla sua custodia, o non ne fa immediata denuncia all'Autorità, quando essi siensi sottratti alla custodia medesima, è punito con l'ammenda sino a lire duecentocinquanta.

459. Chiunque riceve in custodia o licenzia persone a lui consegnate come affette da alienazione mentale, senza darne immediata denuncia all'Autorità, ovvero, quando ciò sia prescritto, senza l'autorizzazione di questa, è punito con l'ammenda sino a lire cinquecento, cui può essere aggiunto l'arresto sino ad un mese.

460. Alle pene stabilite nei precedenti articoli, quando il colpevole sia persona preposta al governo dei manicomii o che eserciti l'arte salutare, è aggiunta la sospensione dalla professione od arte.

Capo VII.

Dell'omessa custodia e del mal governo di animali o di veicoli.

461. Chiunque lascia liberi o non custodisce a norma dei regolamenti bestie feroci o animali pericolosi che gli appartengono, o sono affidati alla sua custodia, e, in caso di animali sospetti d'idrofobia, non li denuncia all'Autorità, è punito con l'arresto sino ad un mese.

462. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, lascia senza custodia od altrimenti abbandona a sè stessi, in luoghi aperti, animali da tiro o da corsa sciolti od attaccati; ovvero li dirige senza esserne capace, o li affida a persone inesperte; ovvero, per il modo di attaccarli o guidarli, o con l'aizzarli o spaventarli, espone a pericolo l'altrui sicurezza personale, è punito con l'arresto sino ad un mese.

Se il contravventore è cocchiere o conduttore vincolato a licenza, è aggiunta la sospensione dalla professione sino a ventiquattro giorni.

463. Chiunque spinge animali o veicoli nell'abitato in modo pericoloso per la sicurezza delle persone o delle cose, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; e, se il contravventore è cocchiere o conduttore vincolato a licenza, è aggiunta la sospensione dalla professione sino a quindici giorni.

Capo VIII.

Di altre contravvenzioni di pericolo comune.

464. Chiunque, fuori dei casi preveduti nei capi precedenti, con atti di qualsiasi natura fa sorgere il pericolo di danni alle persone od alle cose è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda sino a lire duecento o con l'arresto sino a venti giorni, secondo le circostanze.

Se il fatto costituisce in pari tempo infrazione a qualche disposizione regolamentare in materia d'arti, commercii od industrie, e la legge non disponga altrimenti, la pena è dell'arresto da sei a trenta giorni e della sospensione dalla professione od arte sino ad un mese.

TITOLO III.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LA PUBBLICA MORALITA'

Capo I.

Dei giuochi d'azzardo.

465. Salvo il disposto delle leggi sul lotto e sulle pubbliche lotterie, chiunque in luoghi pubblici o aperti al pubblico tiene giuochi d'azzardo è punito con l'arresto sino ad un mese, che può estendersi a due mesi in caso di recidiva, e con l'ammenda non minore di lire cento.

L'arresto è da uno a due mesi, che può estendersi a sei, in caso di recidiva:

1.° se il fatto è abituale;

2.° se il colpevole è conduttore del pubblico esercizio in cui la contravvenzione è commessa; nel qual caso è aggiunta la sospensione dalla professione sino ad un mese.

466 Chiunque, senza avere partecipato alla contravvenzione preveduta nell'articolo precedente, è còlto mentre prende parte ai giuochi d'azzardo ivi indicati è punito con l'ammenda sino a lire cinquecento.

467. In ogni caso di contravvenzione per giuoco d'azzardo, il denaro esposto al giuoco e gli arnesi ed oggetti impiegati o destinati al giuoco medesimo sono confiscati.

468. Per gli effetti delle leggi penali, si considerano *giuochi d'az-*

zardo quelli in cui la vincita o la perdita, a fine di lucro, dipende interamente o quasi interamente dalla sorte.

Per le contravvenzioni prevedute negli articoli precedenti si considerano aperti al pubblico altresì i luoghi di ritrovo privato dove si fa pagare l'uso degli arnesi del giuoco o il comodo di giuocare, o dove, anche senza prezzo, si dà accesso indistintamente alle persone per fine di giuoco.

CAPO II.

Della ubbriachezza.

469. Chiunque viene côlto in istato di piena e manifesta ubbriachezza, in luogo pubblico, è punito con l'ammenda sino a trenta lire.

Se l'ubbriachezza risulti abituale, il colpevole è punito con l'arresto da sei a ventiquattro giorni; e il giudice può applicare la disposizione dell'articolo 24.

Se il colpevole non aveva compiuto quindici anni, è applicata la reprensione al padre o al tutore, con ingiunzione di invigilare sulla condotta del minore, sotto comminatoria, in caso d'inosservanza, dell'arresto sino a dodici giorni.

470. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, maliziosamente cagiona l'ubbriachezza altrui, ovvero somministra bevande od altre sostanze inebbrianti a persone già ebbre, è punito con l'arresto sino a dieci giorni.

Se il fatto è commesso verso una persona che non ha compiuto quindici anni, o che trovasi manifestamente in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente, la pena è dell'arresto da dieci giorni ad un mese.

Se il contravventore è ch per professione smercia le dette bevande o sostanze inebbrianti, è aggiunta la sospensione dalla professione.

471. Quando l'autore di un fatto costituente reato è dichiarato non punibile per averlo commesso in istato di ubbriachezza, soggiace, per il solo fatto della ubbriachezza, all'arresto sino ad un anno od all'ammenda; purchè la pena della contravvenzione non ecceda, nella durata o nell'ammontare, due terzi di quella che sarebbe stata applicabile per il reato medesimo.

CAPO III.

Delle offese alla decenza pubblica.

472. Chiunque mostra in pubblico nudità inverecondė, o, col mezzo di discorsi, atti o canti osceni, offende altrimenti la pubblica decenza, è punito, quando il fatto non costituisca un delitto, con l'arresto sino ad un mese.

CAPO IV.

Dei maltrattamenti di animali.

473. Chiunque incrudelisce, o, senza necessità, usa maltrattamenti verso animali, ovvero li costringe a fatiche eccessive, è punito con l'ammenda sino a lire cento.

Con la stessa pena è punito colui che, anche per solo scopo scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti dolorosi in modo da eccitare pubblico ribrezzo.

TITOLO IV.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LA PUBBLICA TUTELA DELLA PROPRIETÀ

CAPO I.

Del possesso ingiustificato di oggetti e valori.

474. Chiunque, essendo stato condannato per illecita mendicità o per delitti contro la proprietà, o essendo sottoposto alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, è sorpreso in possesso di danaro, valori od oggetti non confacenti alla sua condizione, e di cui non sappia giustificare la legittima provenienza, è punito con l'arresto sino ad un mese; e da quindici giorni a due mesi, se il fatto è avvenuto da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole.

Gli oggetti sono sempre confiscati.

CAPO II.

Dell'omissione di cautele in operazioni di commercio o di pegno.

475. Chiunque, senza essersi prima procurato notizia della legittima loro provenienza, acquista o riceve in pegno di pagamento o deposito, oggetti, che, per la loro qualità o per la condizione della persona che li offre, o per il prezzo richiesto od accettato, appaiono provenienti da reato, è punito con l'ammenda; e, se il contravventore è una delle persone indicate nell'articolo 474, anche con l'arresto sino ad un mese.

476. Chiunque, avendo in buona fede ricevuto danaro o comprato o altrimenti avuto cose provenienti da reato, viene a conoscere la loro illecita provenienza, qualora non ne faccia immediata denuncia all'Autorità, è punito con l'ammenda non minore di lire trenta, cui può essere aggiunto l'arresto sino a venti giorni.

477. Chiunque, attendendo al commercio o ad operazioni di pegno di cose preziose e di cose usate, non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con l'ammenda sino a lire trecento; alla quale, in caso di recidiva, si aggiungono l'arresto sino ad un mese e la sospensione dalla professione od arte.

Questa disposizione non si riferisce agli oggetti che si acquistano presso i fabbricati od i fondachieri, o all'asta pubblica.

CAPO III.

Della vendita illecita di chiavi e grimaldelli

e dell' illecita apertura di serrature.

478. Il fabbro-ferraio, chiavaiuolo od altro artefice che vende o consegna a chicchessia grimaldelli, o fabbrica per chicchessia, fuorchè per il proprietario del luogo o dell'oggetto a cui sono destinate, o per il suo rappresentante, da esso conosciuto, chiavi di qualunque specie sopra impronte di cera, o di altri stampi o modelli, è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da lire dieci a cento.

479. Il fabbro-ferraio, chiavaiuolo od altro artefice, il quale apre, a richiesta altrui, serrature di qualunque specie, senza prima assicurarsi che il richedente sia il proprietario o il suo rappresentante, è punito con l'arresto sino a venti giorni e con l'ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO IV.

Dell' ingresso ingiustificato nell' altrui fondo.

480. Chiunque senza permesso di chi ne ha il diritto, e fuori del caso di assoluta necessità, entra con qualsiasi pretesto nell'altrui fondo recinto da fossa, da siepe viva o da stabile riparo, ovvero vi introduce o fa passare animali, è punito, quando il fatto non costituisca reato, più grave, con l'ammenda sino a lire cinquanta; e in caso di recidiva con l'arresto sino ad un mese.

UMBERTO

G. ZANARDELLI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale

ELENCO *degli attestati di trascrizione per marchi e segni distintivi di fabbrica rilasciati nella* **prima quindicina** *del mese di* **novembre** *1888.*

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
1642	Venzano Carlo fu Stefano di Genova.	15 giugno 1888	Un piccolo quadrilatero con entro un ovale semplice, nel cui mezzo v'è una freccia diretta a sinistra: la freccia è fra le parole: *G. B. Cordinola* (al di sopra) e *Genova* (al di sotto). Sopra detto quadrilatero leggesi: *Fabbrica di biacca sopraffina di S. Venzano e figlio — Genova* (in carattere stampato maiuscolo). Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dal richiedente adoperato a contraddistinguere i diversi prodotti di biacca di sua fabbricazione e commercio.
1691	Wood Annie Matilda a Londra.	6 settembre 1888	La parola: *Woodite*: e le lettere alfabetiche: *A. M. M. W.* scritte su due righe in carattere stampatello maiuscolo. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica già legalmente usato dalla richiedente in Inghilterra, per contraddistinguere i prodotti in gomma elastica ed in guttaperga di sua fabbricazione, applicandolo su di essi mediante punzone in rilievo, sarà da essa adoperato similmente in Italia, dove di detti prodotti intende far commercio; mentre si riserva di applicare anche il marchio medesimo sulle casse, scatole e carte diverse d'imballaggio, riproducendolo a piacimento in dimensioni e colori diversi.
1687	Piazza Costante fu Luigi a Genova.	5 settembre 1888	Una medaglia divisa in due parti da un circolo concentrico, la cui circonferenza è parallela alla esterna. La parte interna a fondo celeste rappresenta il fondo del mare con alghe, pesci, conchiglie, disegnate in nero. Rasente al circolo interno nella parte superiore sta scritto *Marca depositata* e nella inferiore *Genova*. Nella zona esterna a fondo bianco sta scritto in nero seguendo la curva di detta zona ed in alto *Zostera*, in basso *Marina*; a sinistra l'iniziale *C.*, a destra l'iniziale *P.* Sotto ciascuna di dette iniziali stavvi dipinto in celeste una stella con bordo nero. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dal richiedente adoperato per contraddistinguere il prodotto speciale di sua fabbricazione, e commercio denominato *Zostera marina*, impiegando il medesimo prodotto nei paglericci usati a bordo delle navi, per imbottiture, ed altri usi congeneri.
1688	Joseph Rodgers and Sons Limited (Ditta) di Sheffield (Inghilterra).	15 settembre 1888	Una stella a sei braccia uguali e vicina a questa una croce, detta in araldica *pattée*. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica già dalla Ditta richiedente usato legalmente in Inghilterra sopra ogni sorta di coltellerie, ordigni ed attrezzi chirurgici, forbici, rasoi, vasellame ed altri oggetti in ferro, acciaio, ed altri metalli; sui pacchi e scatole (in varia grandezza e colori o combinazioni di colori) contenenti i detti prodotti di fabbricazione della Ditta su mentovata, sarà da essa similmente usato nel Regno d'Italia, dove intende dei prodotti medesimi fare commercio.

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
1690	Joseph Rodgers and Sons Limited (Ditta) di Sheffied (Inghilterra).	15 settembre 1888	Una corona reale avente a sinistra la lettera *V* ed a destra la lettera *R*. Sotto vi sta la seguente iscrizione su tre righe: 1ª riga: *Joseph Rodgers & Sons;* 2ª riga: *Cutlers to Her Majesty;* 3ª riga: *N. 6 Norfolk St. Sheffield;* il tutto in carattere stampatello, e sotto a tale iscrizione una stella a sei braccia uguali e vicina a questa una croce detta in araldica *pattée*. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già dalla Ditta richiedente usato legalmente in Inghilterra sopra ogni specie di coltellame ed ordigni ed attrezzi chirurgici, rasoi, forbici, vasellame ed altri oggetti di ferro, acciaio, od altri metalli; e sui pacchi e scatole (in varie grandezze e colori e combinazioni di colori) contenenti i detti prodotti di sua fabbricazione, sarà similmente dalla Ditta stessa usato nel Regno d'Italia, ove intende di tali prodotti far commercio.
1689	John Lawson Johnston (Ditta) a Londra.	15 settembre 1888	La parola *Bouril* scritta in carattere stampatello maiuscolo. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già legalmente usato in Inghilterra dalla Ditta richiedente sopra i pacchi, scatole, involti e vasetti contenenti le droghe, i medicinali e le preparazioni alimentari di fabbricazione sua, in varie grandezze e colori e combinazioni di colori, verrà similmente sui prodotti stessi usato dalla medesima nel Regno d'Italia, ove intende farne commercio.

Roma, addì 21 novembre 1888.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. Fadiga.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale

Elenco *degli attestati di privativa per disegni e modelli di fabbrica rilasciati nella prima quindicina del mese di novembre 1888.*

N. d'ordine del protoc. gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TITOLO
106	Dotti Arnaldo e Gussoni Giovanni a Milano.	15 settembre 1888	Globi metallici per mappamondi — Sistema Dotti e Gussoni.
107	E. De Angeli & C. (Ditta) a Milano.	9 ottobre 1888	Disegno per fazzoletto militare.

Roma, addì 21 novembre 1888.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. Fadiga.

Tumino Raffaele, *Gerente*. Tipografia della Gazzetta Ufficiale.